

Damigela Hoxha

Pellegrino Rossi a Bologna (1806-1815). Documenti inediti sugli anni della formazione e dei primi incarichi

SOMMARIO: 1. Pellegrino Rossi studente di diritto a Bologna e laureando in diritto penale sotto la guida di Giuseppe Gambari – 2. Pellegrino Rossi praticante avvocato e segretario presso la Corte d'Appello sotto la guida del Gambari – 3. Pellegrino Rossi professore a Bologna sotto l'ègida del Gambari.

ABSTRACT: The present essay brings new light on the education and the early career years of one of the most important 19th-century jurists. Pellegrino Rossi was graduated in law at the University of Bologna and his Master as well as promoter of degree was Giuseppe Gambari. The latter was formerly Attorney at the Court of Appeal and a professor of criminal and procedure law at the same university in Bologna and directly influenced the introduction of Rossi in his forensic and academic career, as many documents found during the investigation prove, revealing however unexpected details. About the well known jurist from Carrara much has been written by legal historiography, but it is true that his legal formation and the influence of the "bolognese school" - to which Rossi himself recognized his cultural debt – had remained so far nebulous.

KEY WORDS: History of Justice; History of the University of Bologna; Napoleonic age; Pellegrino Rossi

1. Pellegrino Rossi studente di diritto a Bologna e laureando in diritto penale sotto la guida di Giuseppe Gambari

Potrebbe sembrare superfluo dedicare ancora qualche pagina intorno a Pellegrino Rossi, sul quale esiste una bibliografia davvero assai vasta. La sua vita e i suoi scritti sono stati oggetto di particolareggiate analisi¹, ma rimane tuttora nebulosa l'influenza della 'scuola bolognese' – verso cui lo stesso Rossi riconobbe il proprio debito culturale – sull'autore del *Traité de droit pénal*, una delle opere penalistiche più note dell'intero XIX secolo a livello europeo. Pur se le tappe principali della sua carriera si svolsero principalmente all'estero, i legami di Pellegrino Rossi con Bologna, la città che lo ammise "agli onori del Foro", rimasero sempre saldi.

Suo maestro fu Giuseppe Gambari, Regio Procuratore presso la Corte d'Appello nonché professore di diritto e procedura criminale². Tipico rappresentante del 'nuovo' magistrato e professore napoleonico – perfettamente a suo agio nel passaggio dall'*Ancien régime* al diritto codificato – il Gambari incarna alla perfezione la figura del giurista di transizione, notevole e uomo di studi, ma identificato per il proprio ruolo

¹ Sulla sua biografia, fra gli altri, si rinvia a L. Lacché, *Rossi Pellegrino*, in *Il contributo italiano alla storia del pensiero. Il diritto*, Roma 2012; Id, *Rossi, Pellegrino Luigi Edoardo*, in I. Bircocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletta (curr.), *Dizionario biografico dei giuristi italiani (secoli XII-XX)*, Bologna 2013, II, p. 1741-1744.

² Per un'analisi di questa complessa figura di giudice e docente mi permetto di rinviare a D. Hoxha, *La giustizia criminale napoleonica: a Bologna fra prassi e insegnamento universitario*, Bologna 2016.

pubblico di raccordo tra il corpo giudiziario e l'autorità amministrativa, ed al contempo bene inserito nell'universo settario del primo Ottocento. Il Gambari, come pure Pellegrino Rossi, fecero parte della loggia "Gli amici dell'onore", che operò tra 1806 e il 1810 all'obbedienza del Grande Oriente d'Italia di Milano sotto la Gran Maestranza del Vice-Re Eugenio Beauharnais³.

Il Gambari era professore di diritto criminale quando il Bonaparte, nel gennaio 1807, lo nominò Regio procuratore presso la Corte d'Appello di Bologna, incarico di prestigio e di potere – indice della stima e dell'ottimo rapporto con gli organi di governo –, che detenne per otto anni fino al 'fatale' 1814. Uomo di polso, magistrato zelante e pragmatico, affidabile e ambizioso non fu affatto un carrierista spregiudicato – come qualcuno ha voluto descriverlo forse un po' troppo frettolosamente⁴ –, sebbene il suo *cursus honorum* proseguisse anche nella Restaurazione, prolungandosi sino al 1829, l'anno in cui morì.

Giuseppe Gambari fu il promotore alla laurea *cum laude* di Rossi nel 1806, indirizzandolo – subito dopo – alla carriera forense e a quella accademica. Tale presenza del *magister* nella vita dell'allievo risulta ancora più pregnante proprio nei diversi 'scatti' di carriera del Rossi, talvolta palesemente e fortemente 'raccomandato', altre volte appoggiato in maniera più riservata. Ecco perché ci appare troppo secco il giudizio del Ruini, laddove sostenne che il Rossi poco avrebbe approfittato dell'insegnamento del Gambari, giudicato come 'carrierista' e tipico esempio di opportunismo politico⁵. Almeno fino al 1815 la figura di Pellegrino Rossi appare intimamente intrecciata con quella di Giuseppe Gambari.

2. Pellegrino Rossi praticante avvocato e segretario presso la Corte d'Appello sotto la guida del Gambari

Il giovane Rossi, immediatamente dopo la laurea nel 1806, iniziò a svolgere la pratica forense proprio presso lo studio del Gambari in via Barberia, assieme agli amici di sempre⁶, gli imolesi Domenico Casoni⁷ e Arduino Suzzi⁸. Lo stretto rapporto fra i

³ Sulla certa partecipazione del Gambari e del Rossi alla loggia bolognese, che era solita riunirsi all'*Orto grande dei Poeti* in Porta Galliera, si hanno notizie in G. Greco (cur.), *Bologna massonica. Le radici, il consolidamento, la trasformazione*, Bologna 2007, *passim*; C. Manelli, E. Bonvicini, S. Sarri, *La massoneria a Bologna dal XVIII al XX secolo*, Bologna 1986, pp. 37, 52, 58.

⁴ M. Ruini, *Le vite di Pellegrino Rossi*, Milano 1962, p. 43

⁵ Più precisamente il Ruini scrisse del Gambari che divenuto «professore a ventisette anni al posto di un Renazzi; ma non un vero scienziato; uno di quegli avvocati svelti ed in vista, che amano tenere anche una cattedra all'università. Rappresentante del popolo nella Cisalpina aveva spiegato (dice un rapporto segreto del prefetto) 'animo deciso e caldissimo' pel governo democratico; e talvolta era parso troppo energico, ma agli slanci della fantasia non corrispondevano in lui i moti del cuore; e sapeva accomodarsi alle circostanze» (M. Ruini, *Le vite di Pellegrino Rossi*, cit., pp. 42-43).

⁶ Da segnalare anche la costituzione da parte dei tre giuristi, assieme a Filippo Leone Ercolani, originario di Bagnacavallo, di una società 'per l'esercizio della professione legale'. Lo statuto, articolato in sedici punti, per la regolazione dei loro rapporti professionali, si trova in F. Lisi, *Alcune notizie sulla vita del Conte Filippo Leone Ercolani*, Bologna (Opuscolo conservato presso la Biblioteca dell'Archiginnasio, Bologna) e in C.Q. Vivoli, *Pellegrino Rossi e gli amici imolesi Domenico Casoni ed Arduino Suzzi*, in *La società di studi romagnoli nel quarantennio dalla fondazione 1949-1989* [Studi Imolesi], 1987, p. 131.

⁷ Al Casoni, nonostante il diverso modo di sentire in politica e in religione, il Rossi rimase legato da

tre giuristi e il Gambari è testimoniato anche dal ricco scambio epistolare fra Rossi e Suzzi⁹. Vi rientra, ad esempio, una lettera del 31 agosto 1808 da Carrara, in cui il Rossi definiva affettuosamente il Gambari come “l’ottimo nostro principalone”¹⁰. E ancora, sempre da Carrara, il Rossi scriveva il 5 giugno all’amico Suzzi: “Non vedo, mio caro il momento di abbracciarti: veggo ogni dì di più, il pregio di un vero amico e quindi il tuo. Mille doveri e cordialissimi al deg.mo sig. Cavaliere e alla Signora”¹¹. Il riferimento è chiaro: si tratta del Gambari e della moglie Maria Vitali.

Può essere illuminante sui rapporti col Gambari anche l’episodio in cui il Rossi fu coinvolto da Giuseppe Zuccardi, sostituto procuratore della Corte d’Appello a Bologna e dal 1807 Regio procuratore generale ad Ancona. Il Zuccardi accusava indirettamente il Rossi di essersi appropriato di alcuni libri che lui aveva lasciato a Bologna e di cui aveva sollecitato più volte l’invio ad Ancona¹², ma anche in questo caso l’appoggio del Gambari fu provvidenziale:

vincoli di fraterna amicizia negli anni come si vede dalla numerosa corrispondenza tra i due fino agli ultimi giorni dell’avvocato carrarese. Cfr. C. Lozzi, *Pellegrino Rossi secondo alcune notizie e lettere raccolte e per la prima volta pubblicate*, in *Rivista Penale*, VI, Roma-Venezia 1877, pp. 261-271. Per maggiori informazioni sul Casoni vedasi anche ASB (Archivio di Stato di Bologna), *Corte d’Appello in Bologna, Avvocati e Patrocinatori abilitati dalla medesima*, 1808-1809, f. Domenico Dalmonte Casoni: “Regno d’Italia / 5 ottobre 1808 / Certifico a chiunque che il sig. Dott. Domenico Casoni d’Imola, dopo aver ottenuto la laurea di Giurisprudenza in questa Regia Università, passò allo studio della pratica forense presso di me sino alla mia installazione in Regio Procuratore generale presso la Corte d’Appello, nel qual tempo per le ottime sue qualità tanto in riguardo alla scienza, quanto alla pratica mi fece un pregio di chiamarlo nel mio Uffizio come alunno pratico del che ho avuto campo d’essere sommamente contento così per la moltissima sua abilità, come per l’irreprendibile condotta; e però lo giudico capacissimo e degno d’essere ammesso all’Avvocatura. / In fede Gambari Regio Procuratore generale presso la Corte d’Appello e già Avvocato nella Curia di Bologna”.

⁸ Il Suzzi, che era nato a Castel del Rio il 2 febbraio 1778 e abitava da diversi anni a Imola, si laureò con lode nel 1805, mentre Rossi e Casoni si laurearono a pieni voti l’anno dopo. Sempre insieme conseguirono anche l’abilitazione all’esercizio dell’attività forense e il conseguente inserimento nell’elenco degli Avvocati il 4 luglio 1809. Cfr. ASB, *Corte d’Appello in Bologna, Avvocati e Patrocinatori abilitati dalla medesima*, 1808-1809, f. Arduino Suzzi. Si legge all’interno del fascicolo una lettera del Gambari, identica a quella scritta per il Casoni, in cui il maestro promuove l’allievo per l’esame di avvocato: “Regno d’Italia / 3 ottobre 1808 / Certifico a chiunque che il sig. Dott. Arduino Suzzi d’Imola, dopo aver ottenuto la laurea di Giurisprudenza in questa Regia Università, passò allo studio della pratica forense presso di me sino alla mia installazione in Regio Procuratore generale presso la Corte d’Appello, nel qual tempo per le ottime sue qualità tanto in riguardo alla scienza, quanto alla pratica mi fece un pregio di chiamarlo nel mio Uffizio come alunno pratico del che ho avuto campo d’essere sommamente contento così per la moltissima sua abilità, come per l’irreprendibile condotta; e però lo giudico capacissimo e degno d’essere ammesso all’Avvocatura. / In fede Gambari Regio Procuratore generale presso la Corte d’Appello e già Avvocato nella Curia di Bologna”.

⁹ Le lettere sono conservate presso la Biblioteca comunale di Imola, *Archivio Vacchi-Suzzi*, b. 141.

¹⁰ C. Q. Vivoli, *Pellegrino Rossi e gli amici imolesi*, cit., p. 132.

¹¹ *Ibid.*

¹² Zuccardi chiedeva con missiva del 28 agosto 1808 l’immediata restituzione “di libri, carte, stampe di leggi, e circolari parimenti a stampa che riteneva nell’Uffizio allor quando era Regio Procuratore Generale sostituto presso alla Corte in Bologna ed al tempo di mia malattia al medesimo sig. Rossi raccomandati detti libri e carte perché fossero custoditi sotto chiavi e che successivamente chiedeva che mi rimettesse conforme più volte è stato richiesto”. Cfr. ASB, *Regio Procuratore, Carteggio riservato*, b.1.

Il sig. dott. Pellegrino Rossi Segretario di questa Regia Procura è assente. Io però non ho mancato di prendere in matura considerazione la di lei nota a lui diretta, circa la restituzione di alcuni libri, e carte. Più e più volte ho dal medesimo udito, che ella li ha ricercata tali robe, ma, che dopo ne fece esatta consegna al Portiere Bartolomeo Folli in conseguenza d'ordine ricevuto dalla di lei signora consorte. Né io posso dubitare in conto alcuno della fede di questo giovine a me ben nota per la tanta riprova, anzi ho tutto il fondamento di ritenere per fermo che eseguisse di fatto l'annunciata consegna. A convincimento di che mi sono rivolto agli alunni, ed al commesso Rizzoli per intendere se i medesimi fossero stati presenti al rilascio, e questi con mia compiacenza si sono esibiti di documentarlo siccome si degnarà rilevare dalle annesse copie di attestazioni¹³.

Certo è che il Gambari aiutò il giovane Pellegrino a tutti i livelli. Nel 1807 il Rossi ottenne l'incarico di segretario della procura generale della Corte d'Appello di Bologna a fianco del Regio procuratore Gambari. E non si trattò di una scelta casuale, come si desume da una missiva riservata che il Gambari inoltrò al ministro Luosi un mese dopo l'installazione della Corte d'Appello. Dopo aver giustificato la mancata nomina dell'ex segretario presso la procura dei Tribunali del Reno, sig. Raffaelli, a causa di alcuni "difetti di condotta personale", il Regio Procuratore anticipò che fra i due candidati, Pellegrino Rossi e Filippo Ercolani, riconosceva come più meritevole il primo.

Poiché questa Corte d'Appello in venerazione della Circolare di V. E., datata li 30 ottobre p.p., n. 13738, è passata alla nomina de' suoi Impiegati provvisori secondo della Nota unita alla Circolare medesima, io mi sono trovato in dovere di nominare quelli del mio Ufficio, e quindi di umiliare a V.E. la Dupla per l'elezione del Segretario addetto a questa Regia Procura. Prego pertanto E.V. di riceverla nell'annesso Foglio colla specificazione dei rispettivi requisiti che mi hanno mosso alla proposizione dei soggetti ivi contemplati.

La bontà di V.E. mi permetta di manifestarle in prevenzione alcune cose relative a questa operazione, la quale ho fatto con intelligenza tanto dei signori Primo Presidente, e Presidente di questa Corte d'Appello, quanto del mio sig. Sostituto, con cui ho il piacere di procedere d'armonia perfetta.

La Regia Procura appresso il cessato Tribunale di Revisione non riteneva Segretario; e però non ho quivi trovato un Impiegato idoneo a simile carica. In essa non esisteva che un Capo d'Ufficio, che io volentieri ho prescelto per un primo Commesso, stante la conosciuta sua abilità, è che solamente avrei desiderato di ricompensare in misura almeno non inferiore al soldo da lui percepito in passato, se una superiore ordinazione di generale economia non me lo impedisse.

Eravi il sig. Raffaelli per Segretario nella Regia Procura appresso i Tribunali del Reno. Niuno meglio di me dovea conoscere il soggetto, giacché io stesso lo chiamai dapprima a questo posto, allorché nel 1803 io copriva la carica di Commissario appresso i Tribunali. Niuna eccezione mi consta intorno alla sua onestà; e d'altronde non gli si può negare una competente abilità, e un sufficiente corredo di opportune cognizioni, acquistate dal tempo. Ma alcuni suoi difetti di condotta personale, che in passato hanno cagionato più volte un qualche disordine, incominciando dall'epoca del mio commissariato, mi indussero a non ricercarlo, ed a compiacermi di non essere ricercato da lui alla mia installazione. Siccome dall'un canto io non intendo d'instituire un'accusa, e dall'altro la bontà di V.E. non esigerà da me una minuta giustificazione su questo particolare, così abbandono ogni dettaglio, supplicando l'E.V. a degnarsi in ogni caso d'interpellare il sig. Commendatore Valdrighi, che abbastanza dee conoscere la persona, e che non lascerà per la sua lodevole ingenuità di

¹³ La missiva del Gambari, indirizzata al Zuccardi, è datata 2 settembre 1808 e si trova in ASB, *Regio procuratore, Carteggio riservato*, b. 1.

darne a V.E. adeguate informazioni. Unicamente non commetterà di notiziario della, che, consultati i detti sig.ri Presidenti, mi sono confermato nell'idea, unendomi in ciò al sentimento del mio sig. Sostituto, che la nomina del pressato soggetto non fosse per me opportuna. D'altronde ho saputo in ultimo che egli ricerca la carica di Cancelliere civile presso la Corte di Giustizia in Bologna, carica, che meglio può convenirgli anche in premio de' passati servigi, e in cui non possono fargli torto quei difetti, li quali potrebbero nuocere in un Ufficio più ristretto, e in un posto di diversa incombenza.

In tale stato di cose con intelligenza, e approvazione del mio sig. Sostituto ho fissato massima di presentare a V.E. i nominati nell'annessa Dupla. Non mi si è dato di proporle uomini di conosciuto nome, e di professione esercitata; ma ardisco garantirle l'abilità dei proposti, e la riuscita di quello, che fra i due si compiacerà di prescegliere. Non le dissimulo peraltro di riconoscere un merito al quanto superiore, e quindi di riporre una maggiore confidenza nel primo, che appunto per ciò ho stimato degno di preferenza nella nomina. La bontà di V.E., avendomi incoraggiato ad umiliarle la lettera presente, me ne perdonerà il disturbo, e la riguarderà come una prova ulteriore di perfetta subordinazione, e di ossequio rispettoso¹⁴.

La stima del Maestro per il Rossi la si evince a chiare lettere proprio dalle parole che il Gambari utilizzò nel descrivere il giovane allievo:

Rossi Pellegrino Dottore di Legge, nativo di Carrara, già Dipartimento del Crostolo, educato nel collegio di Correggio ed ora domiciliato in Bologna, laureato da qualche anno in questa Università con lode distinta, ed onorevole menzione al Governo. È soggetto di rari talenti, di condotta irreprensibile, e di cognizioni non superficiali nelle scienze anche estratte oltre molta dottrina in giurisprudenza ed in letteratura. È attaccatissimo all'attuale governo, studioso di nuovi sistemi e metodi tanto civili, quanto criminali ed erudito nelle disposizioni del codice Napoleone. Disimpegna di presente invitato le incombenze di Segretario provvisorio in questa Regia Procura, a cui fu invitato a tale effetto fino dal giorno 20 dello scorso settembre.

Ercolani Filippo¹⁵ Dottore di Legge, nativo di Bagnacavallo, Dipartimento del Rubicone, laureato da qualche anno in questa Università di Bologna con lode distinta. È soggetto di talento, di condotta irreprensibile, e di molta abilità in giurisprudenza. È attaccato all'attuale governo, studioso di nuovi sistemi, e metodi come sopra, e versato nelle disposizioni del codice Napoleone.

Fu un periodo felice per il giovane Rossi che nel contempo ottenne anche l'ammissione all'esercizio dell'avvocatura il 4 luglio 1809, risolvendo con lode i diversi quesiti che gli furono proposti in sede di esame¹⁶. I testi delle prove d'esame ci sono pervenuti e sono pubblicati in appendice al presente saggio.

Nel maggio del 1810 il Rossi lasciò l'incarico di segretario della procura per dedicarsi alla professione forense¹⁷, che gli conferì ben presto la rinomanza di

¹⁴ ASB, *Atti del Regio Procuratore, Carteggio riservato*, b. 1, riservata di Gambari al Ministro Luosi, 13 novembre 1807, n. 13.

¹⁵ Su Filippo Ercolani cfr. F. Lisi, *Alcune notizie sulla vita del Conte Filippo Leone Ercolani*, cit.. Sulla carriera universitaria dell'Ercolani, invece, vedasi ASB, *Corte d'Appello in Bologna, Avvocati e Patrocinatori abilitati dalla medesima*, 1808-1809, f. Filippo Ercolani.

¹⁶ A seguito dell'istanza presentata il 26 giugno 1809, Pellegrino Rossi – dopo aver sostenuto le prove d'esame allegate in appendice – è stato ammesso all'esercizio della professione il 4 luglio 1809.

¹⁷ Tra le prime difese del Rossi va menzionata quella del 13 agosto 1810 dinnanzi alla Corte d'Appello di Bologna a favore di Rosa Domenici di Montenovo «d'anni 22 circa, libera di stato, di professione filatrice e tessitrice, non possidente» contro la sentenza di condanna a due anni nella casa di forza

“distintissimo giureconsulto”¹⁸ e quel nomignolo di “avvocatino pallido” che lo accompagnò per il resto della sua carriera¹⁹. Ma anche nell’esercizio della professione l’appoggio del Gambari passò tutt’altro che inosservato. A riprova rimane la sua missiva, inviata alla Corte d’Appello di Bologna, per provare la “moralità e costumatezza” del Rossi, così come richiesta ai sensi dell’art. 7 del regolamento del Gran Giudice del 14 aprile 1804 per l’ammissione all’esercizio della professione:

Certifico a chiunque, che il sig. dott. Pellegrino Rossi di Carrara, ora qui domiciliato, dopo avere ottenuto la Laurea di Giurisprudenza in questa Regia Università, passò allo studio della pratica forense presso di me fino alla mia istallazione in Regio Procuratore Generale presso la Corte d’Appello, nel qual tempo per le ottime sue qualità tanto in riguardo alla scienza, quanto alla persona mi feci un pregio di nominarlo a mio Segretario d’Ufficio; e sono stato sommamente pago dell’elezione, di cui lo onorò S.E. Gran Giudice, avendone io ritratto un lodevolissimo servizio non solo negli affari di corrispondenza, ma negli oggetti ancora di materia legale, di cui non manca questo ufficio, e pei quali egli non ha tralasciato la prima, assidua applicazione; in conseguenza di che lo giudico capacissimo, e degno d’essere ammesso all’Avvocatura. / In fede / Sott.o Gambari R. Procuratore Generale presso la Corte d’Appello e già Avvocato nella Curia di Bologna²⁰.

La protezione del maestro non mancò nemmeno quando si trattò di appoggiare il Rossi per la nomina ad avvocato cassazionista. Così il 5 giugno 1810 il Gambari scriveva al Querini, Prefetto del Dipartimento del Reno:

A norma dell’art. 3 delle determinazioni di S.E. il S.S. Ministro della Giustizia dei 24 dicembre 1809 io la prego, sig. Consigliere Prefetto, a comunicarmi notizie della vita e dei costumi del sig. Avv.to Pellegrino Rossi, già Segretario di questa Regia Procura Generale. La singolare amicizia che io professo a questo giovane valoroso mi pone il desiderio di soddisfarlo in cosa occorrono questi informazioni, li quali ben certo che non saranno in nulla contrarie a quelle che apparisce di lui, desidero che si compiacia trasmettermi speditamente. Le protesto, sig. Consigliere Prefetto, la mia profonda venerazione.

Seguì la risposta del Querini a stretto giro di posta:

Secondando le premura espresse nel pregiatissimo di lei foglio del giorno 5 corr.te n. 98 ho assunte le debite informazioni sul conto del sig. avv.to Pellegrino Rossi già Segretario di codesta Regia Procura.

pronunciata il 18 luglio dalla sezione correzionale della Corte di giustizia di Forlì in quanto «rea di delazione di un coltello proibito». BCABo (Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio di Bologna), *Sentenze della Corte d’Appello di Bologna*, sezione Seconda della Corte d’Appello.

¹⁸ Venne da subito apprezzato nelle aule giudiziarie per la sua straordinaria eloquenza, tanto che Paolo Costa affermò: «questo giovane ha tanto ingegno, che non sappiamo assegnarne i confini». Esilarante il racconto del Ruini sulla prima causa del Rossi, chiusasi – a suo dire – in maniera assai teatrale, poiché «l’avversario, vecchio professore di diritto ed atleta reputatissimo del Foro si era gettato nelle sue braccia piangendo, colpito dalla magnifica rilevazione, e quasi contento di aver perduta la lite». Cfr. M. Ruini, *Le vite di Pellegrino Rossi*, cit., p. 27.

¹⁹ Pare che così lo chiamassero inizialmente le fioraie bolognesi «dopo che aveva strappato dalle mani del boia una piccola fioraia» come scrive il Ruini.

²⁰ ASB, *Corte d’Appello in Bologna, Avvocati e Patrocinatori abilitati dalla medesima*, 1808-1809, f. Pellegrino Rossi.

Non solo cosa alcuna emerge contro di lui dai miei atti e registri ma ho ben anche rilevato che l'ottima di lui condotta morale nulla lascia a desiderare e che plausibilissima è pur anco la sua opinione politica. Mi è pur noto che questo soggetto dotato di non ordinari talenti si è procurato col suo contegno la stima generale, e che dà le più lusinghiere speranze di distinguersi anche maggiormente, e di riuscir assai utile al Governo nella carriera dei pubblici impieghi.

Ho l'onore di presentarle, Regio sig. Procuratore Generale, i sentimenti della più perfetta stima e considerazione. / A. Querini²¹.

D'altronde che il Gambari si fosse mosso a sostegno della nomina del Rossi ad avvocato della Corte di Cassazione emerge anche nella lettera da lui inviata direttamente al ministro della Giustizia Luosi, col corredo dei dati richiesti:

L'Avv.to Pellegrino Rossi già Segretario di questa Procura Generale ricorre all'E.V. coll'unita supplica al fine di esser eletto avvocato presso la Corte di Cassazione. La tabella sottoposta dimostra concorrer in lui le qualità volute dalla ministeriale determinazione dei 24 dicembre 1809 come la lettera prefettizia che le rappresento fa fede dell'onestà interissima de' suoi costumi e della rettitudine delle sue opinioni. Io prego l'E.V. a voler accogliere benignamente la sua domanda e dargli questo nuovo segno della sua munificenza ben certo che com'egli ha fedelmente e lodevolmente adempito all'ufficio sostenuto presso di me, sarà del pari per meritarsi la estimazione di tutti e l'approvazione di quell'eccelsa Corte a cui desidera di essere addetto. Non pochi giudici di questa Corte d'Appello hanno manifestato il desiderio di averlo in questa città; né egli avrebbe pensato di allontanarsene, ove in Milano nol richiamassero molti suoi affari di famiglia. Ma il nostro Foro che si vanta di considerarlo come uno dei suoi perché egli ha fissato qui il suo domicilio prima che il suo paese natio fosse diviso dal Regno italiano, così la Corte d'Appello compenserà il rincrescimento di perderlo colla idea dell'onore e della soddisfazione d'aver un suo avvocato addetto al primo Tribunale del Regno.

Spero che l'E.V. non ricuserà d'attendere alle sincere dichiarazioni che io le sottopongo mosso dall'amore del comun bene e dal desiderio che il nostro Foro conservi l'antica riputazione e finalmente dalla benevolenza che mi hanno ispirata le singolari virtù e l'ingegno e il saper di questo giovane egregio.

Raccomandando la sua inchiesta all'E.V. col maggior calore, le protesto umilissima e devota venerazione.

Cognome e nome: Rossi avvocato Pellegrino / Età: Anni 26 / Patria: Di Carrara / Se possidente: Figlio di un possidente / Stato di famiglia; se ammogliato, se abbia figli, e se abbia parenti a suo carico: Nubile / Gradi accademici, qualifiche personali, serie dei prestati pubblici servigi: Fu laureato in legge con somma lode presso l'università di Bologna; fu ammesso ed abilitato al grado ed esercizio di patrocinatore dalla Corte di Appello in Bologna, con Decreto delli 15 novembre 1808. Con altro Decreto della stessa Corte delli 4 luglio 1809. Fu ammesso, ed abilitato al grado, ed esercizio di Avvocato. È stato impiegato in qualità di Segretario provvisorio della Regia Procura Generale presso la Corte d'Appello in Bologna dal giorno 20 7bre, e tutto li 21 9bre 1807: giorno nel quale fu installato come Segretario di detto Ufficio dietro nomina fattene da S.E. il sig. Conte Senatore Gran Giudice, Ministro della Giustizia. Cessò da tale impiego collo spirare di maggio 1810, avendo egli chiesta la sua dimissione, ed essendo questa stata accettata dalla suddetta E.S. come risulta da suo dispaccio delli 16 maggio 1810 n. 8934 / Carica ed impiego attuale: Totalità degli anni di servizio: anni 2 e mesi 8 / Osservazioni: la presente tabella è stata formata dalla Regia Procura Generale presso la Corte di Appello in Bologna sopra i doc.ti esibiti dal sig. Pellegrino Rossi e dallo spoglio degli atti di detta Regia Procura. / L.e.S.

²¹ Entrambe le missive si trovano in ASB, *Atti del Regio Procuratore, Carteggio riservato*, b. 2, f. 24.

Gambari Regio procuratore Generale²².

3. Pellegrino Rossi professore a Bologna sotto l'ègida del Gambari

Dopo aver esercitato con successo la professione di avvocato per quattro anni, il Rossi la abbandonò nel 1813 e il 7 gennaio fu nominato per concorso professore di istituzioni civili nel liceo S. Lucia di Bologna²³ dietro raccomandazione del celebre Vincenzo Monti²⁴, il quale nel 1811 scriveva di lui in una sua lettera che “absit individua verbo è di presente il miglior ornamento della bolognese giurisprudenza”. Tale insegnamento lo terrà fino al marzo 1814²⁵. Il 28 aprile dello stesso anno approdava all'Università, nominato – con decreto di Gioacchino Napoleone, Re delle due Sicilie – professore di procedura civile²⁶, mentre la cattedra da lui tenuta al liceo passava ad un altro principe del foro bolognese, Raffaele Giacomelli della Porretta²⁷. Sul punto il Rossi scriveva il 4 maggio 1814 al Reggente dell'Università di Bologna:

Signore / Le rendo infinita grazia per l'annuncio che ella si è compiuta darmi con il pregiatissimo suo Dispaccio dei 30 sudd.to aprile n. 190. Debbo ringraziarla a un tempo per le gentili espressioni, delle quali ha voluto essermi cortese. Il sig. Avvocato Giacomelli mio

²² *Ibid.*, riservata Gambari-Luosi, 9 giugno 1810, n. 99.

²³ Così scriveva Pellegrino Rossi al prefetto del Dipartimento del Reno: “Signor Conte/ La scelta che le è piaciuto di fare eleggendomi alla carica di Professore provvisorio d'Istituzioni civili in questo Liceo Bolognese è per me un attestato troppo lusinghiero della bontà colla quale si degna di risguardarmi. È cosa per me dispiacevole il sentire di non potere sostenere degnamente per la tenuità del mio ingegno, e per le cure della mia professione, il difficile ed inaspettato incarico che ella ha voluto spontaneamente addossarmi. Pure onde non parerle fuor di modo scortese ed inurbano io farò prova di adempiere provvisoriamente, e come meglio saprò, all'ufficio al quale mi chiama, desideroso che lo zelo e la buona volontà possano in qualche modo farmi comparire meno immeritevole dell'onore da lei impartitomi. Sarà mia cura di imprendere al più presto possibile l'esercizio delle mie incombenze, e già ne ho parlato, giusta i suoi ordini col sig. Reggente provvisorio. La prego, pregiatissimo sig. Conte, di accogliere le attestazioni della mia singolare venerazione. / Bologna 15 gennaio 1813/ suo Umil.mo Dev.mo Obbl.mo Servitore Pellegrino Rossi”. Cfr. C. Malagola, *Due lettere inedite di Pellegrino Rossi*, Bologna 1876.

²⁴ Il 3 ottobre 1811 il Monti scriveva al cavaliere L. Rossi, ispettore generale dell'istruzione pubblica, raccomandandogli Pellegrino Rossi: “neppure ora ti scriverei, se non fosse il bisogno di raccomandarti un egregio e valente mio amico, che in seguito sarà anche tuo, l'Avv. Pellegrino Rossi. Questo incomparabile giovane, che absit individua verbo è di presente il miglior ornamento della bolognese giurisprudenza, è compreso, e credo il primo, nella dupla spedita alla Direzione Generale degli studii per la nomina alla vacante cattedra di diritto criminale al Liceo di Bologna. Egli è amato, stimato, venerato e per i suoi rari talenti e per gli aurei suoi costumi da tutta quella gente difficile, e per Dio santissimo fareste grande sproposito non acquistandovi nel mio raccomandato un Professore, che giuro, farà grande onore a Voi e alle scuole...”. Cfr. *Epistolario di Vincenzo Monti 1806-1811*, v. 3, Firenze 1929.

²⁵ Cfr. F. Gasnault, *La cattedra, l'altare, la nazione: carriere universitarie nell'Ateneo di Bologna, 1803-1859*, Bologna 2001, p. 277.

²⁶ ASB, *Università di Bologna, Fascicoli professori*, b. 475, Pellegrino Rossi.

²⁷ Sull'avvocato Raffaele Giacomelli cfr. ASB, *Università di Bologna, Fascicoli professori*, bb. 473 e 918, nonché F. Gasnault, *La cattedra, l'altare, la nazione*, cit., p. 178. Il Giacomelli, oltre che insigne avvocato, fu il successore nella cattedra di diritto criminale del Rossi e autore di un progetto di codice della fine degli anni Venti. Su questo ultimo punto vedasi M. Da Passano, *I tentativi di codificazione penale nello Stato Pontificio (1800-1832)*, in *I regolamenti penali di Gregorio XVI per lo Stato pontificio*, Padova 1998, p. CLXIII.

successore nella d'Istituzioni Civili nel Liceo di Bologna incomincia nel prossimo venerdì le sue lezioni, e d'altronde ogni mio incarico per quella parte è già cessato. Ove pertanto nulla si opponga al mio desiderio, io pure darò cominciamento, nella prossima settimana però, alle lezioni di procedura civile nell'università. Ho l'onore, Magnifico sig. Reggente di attestarle la mia leale e distintissima stima, e il mio profondo rispetto./ Bologna 4 maggio 1814 / Suo dev.mo servitore il professor Rossi

L'8 maggio, solo quattro giorni dopo aver assunto l'incarico, si premuniva di assicurare agli studenti che avevano seguito il corso di procedura civile con il prof. Mattia Butturini la possibilità di sostenere l'esame con quest'ultimo, al fine di garantire una prova equa ed imparziale:

Signore / Sento che gli studenti di procedura civile siano alcun poco commossi per il timore che ai loro esami non intervenga il Professore che li ha sin qui istruiti. Avendo io più d'una volta dichiarato che né punto né poco mi curava di porre una sola parola in quegli esami, avevo anche giusta speranza di credere che sarebbe stato dissipato questo loro panico timore. Era questo un piccolo compenso che parevami dovuto alle mie dichiarazioni non certamente scortesie. Ma poiché ciò non si è fatto, io mi rivolgo a lei, degn.mo sig. Reggente, pregandola a voler dimani far noto agli studenti che le loro esercitazioni e i loro esami saranno liberamente eseguiti dal sig. professor Butturini, quando questi lo voglia. Tolta così ogni difficoltà per mia parte null'altro mi resta a fare, degn.mo sig. Reggente, che di dar quindi principio alle mie lezioni, le quali non possono di tal guisa arrecar disturbo veruno agli studenti. Ho l'onore, degn.mo sig. Reggente, di attestarle la mia più distinta stima e il mio profondo rispetto. Bologna 8 maggio 1814 Il professor Rossi²⁸.

Ma le aspirazioni dell'eclettico Rossi tendevano al diritto criminale, in cui si era laureato. L'apice della sua carriera accademica a Bologna lo raggiunse, dunque, con la nomina a professore di diritto e procedura penale, succedendo al suo maestro Gambari. Tale era la stima per il giurista di Carrara che il Gambari per la prima volta accettò di passare alla cattedra di diritto civile, pur di fare spazio al giovane allievo²⁹. Si legge nel verbale di facoltà del 26 ottobre 1814:

L'Ill. cav. Rossi nominato professore di procedura in luogo del professor Butturini è stato invitato a voler assumere la cattedra di diritto rimasta come vacante. Il sig. cav. Professore ha fatto riflettere che il sig. avv.to Gambari si mostrò in certo modo inclinato di assumere l'incarico suddetto cedendo l'altro della procedura criminale. perché le cose procedino di soddisfazione è stato pregato il sig. cav. Professore di un abboccamento col sig. Gambari e di riferire il risultamento domani onde abilitare la cancelleria a scrivere conformemente alla commissione governativa.

Lo stesso giorno il Rossi inviava una missiva al Reggente Schiassi, in cui gli anticipava il disegno accademico del proprio maestro:

Al pregiatissimo Signore / Sig. Canonico Cavalier Schiassi / Reggente dell'Università di Bologna / Pregiatissimo Sig. Reggente, / Sono arrivato da Gambari poco dopo Lei. Ma ne era partito. Mi ha detto che aveva combinato con Lei che intanto proponesse me pel Diritto Civili. Gli ho fatto riflettere che tali proposizioni in modo non assoluto non convengono e che d'altronde egli era per ogni titolo chiamato a quella cattedra, come la

²⁸ Vedasi, ASB, *Università di Bologna*, fascicolo professori, Pellegrino Rossi.

²⁹ Nel 1813 vi fu un giro di cattedre all'Università innescato dal Bertaccini che tornava a Torino, lasciando vacante la cattedra di pandette. A coprire la cattedra fu chiamato il Rossi che, però, era più attratto ed interessato al penale.

prima della Facoltà Legale. Si è allora conchiuso che passerebbe egli stesso al Diritto Civile, ed io al Diritto Criminale. / Giusta pertanto siffatta intelligenza io mi fo debito di prevenirla anche per parte del sig. Gambari, onde, se Ella lo creda, si compiaccia di scrivere alla Commissione Governativa proponendo il passaggio del Sig. Gambari alla cattedra di Bertaccini, e il cui a quella del sig. Gambari, lasciando così campo aperto anche al sig. Butturini. / E con la più vera e distintissima stima e rispetto mi dichiaro / Suo devt.o Umil.o Servitore Rossi

Il Gambari – scriverà il Ruini a tal proposito – “che aveva detto di no agli altri dice di sì a quel diavolo del Rossi, che prende il posto che vuole”³⁰.

Due settimane dopo arrivava la risposta del facente funzione di Reggente, il professor Giambattista Guglielmini, che il Rossi si premurava di ringraziare:

La Commissione Governativa con suo dispaccio n. 3624 del 11 corrente comunica alla Reggenza di questa Università di avere approvato il progetto della Facoltà in ordine al suo passaggio alla cattedra di Diritto penale rimasta vacante per la promozione del Sig. Professor Barone Gambari a quella di Diritto Civile. Con tale doverosa partecipazione, aggrisca Sig. Cav. Professore le assicurazioni della mia distinta stima. / F.F. di Reggente / Guglielmini

Bologna 17 novembre 1814 /Alla Commissione governativa sedente in Bologna / il Professor Rossi / La mia promozione alla cattedra di Diritto e procedura penale in questa Università è un nuovo lusinghiero attestato della benevolenza che il Governo si compiace dimostrarmi; ed è per me un nuovo titolo di sincera riconoscenza verso il medesimo. Io mi accingo ad intraprendere senza ritardo il corso delle lezioni per la importante Cattedra ora affidatami: spero che soddisfacendo al mio nuovo officio con sommo zelo, darò miglior prova d'ogni altra della vivissima gratitudine di che è compreso l'animo mio per l'onore compartitomi. Rossi³¹.

Le contingenze politiche avrebbero reso la docenza in materia criminale assai breve. Le lezioni di diritto penale tenute dal Rossi prima dell'esilio sono andate perdute, anche se gli sono attribuite le *Tavole sinottiche di diritto penale*, pubblicate a Macerata nel 1816, uno schematico sunto del suo corso³². Ed è proprio da questa fonte che si può desumere agevolmente l'influenza del Gambari sul pensiero del Rossi, quantomeno negli anni della sua giovinezza.

Emerge già da queste *Tavole* quell'idea, ereditata dal Gambari, di un penale ‘politico’, impostazione così cara al Rossi, che la porterà a compimento nel suo *opus maius*, cioè un diritto criminale che trovava fondamento nella giustizia morale e che attribuiva alla pena una finalità essenzialmente etica³³. Ma non solo. L'influenza del pensiero del Gambari sul giovane allievo la si ravvisa anche con riguardo al c.d. ‘male morale’, che ricomprende l'imputabilità, il dolo e la coscienza dell'illiceità. Ad esempio, a proposito del dolo, sia il Rossi che il Gambari rifiutano la distinzione della ‘reità’ (dolo) in reale (o presunta od obbiettiva) – cioè il *dolus in re ipsa* – e personale (o “a

³⁰ Cfr. M. Ruini, *Le vite di Pellegrino Rossi*, cit., p. 51.

³¹ ASB, *Università di Bologna*, fascicolo professori, Pellegrino Rossi.

³² *Tavole della scienza criminale fatica di un licenziato in legge nell'Università di Bologna*, Macerata 1816. La Commissione Boncompagni fu nominata nel 1860 dall'allora Governatore dell'Emilia Farini, per la pubblicazione di tutte le opere edite e inedite del Rossi.

³³ Sul punto si rinvia a L. Lacché, *Rossi Pellegrino*, in *Il Contributo italiano alla storia del Pensiero – Diritto*, 2012.

dimostrarsi” o subbiettiva). Per Rossi il dolo poteva essere soltanto ‘personale’, nel senso che si ritrova nell’animo di chi delinque e non nel fatto materiale, come invece era stato sostenuto da vari criminalisti sulla base del frammento del Digesto in cui era appunto citato il *dolus in re ipsa*, sia pure nell’ambito privatistico e non penalistico³⁴. Ecco perché secondo Rossi il dolo ai fini della condanna non può mai risiedere in una semplice presunzione, giacché la risoluzione criminosa, essendo risultato di intelligenza e di libertà, è sempre nell’io dell’agente e mai nell’atto materiale, e “quindi assurdo è il parlare del dolo reale od obbiettivo”³⁵. Dello stesso avviso era stato anche il Gambari quando insegnava che “due specie di dolo distinguono i Criminalisti, dolo vero, e dolo presunto; dolo vero è quello, che è suscetibile di prova; presunto, che non è suscetibile di prova. Ma quel delitto che ha un dolo presunto non può mai punirsi, dunque è sana tal definizione; ogni delitto dunque per essere punito deve avere un dolo vero”.

Per fare un altro esempio, anche in materia di correatà la posizione del Rossi fu ripresa da quella del Gambari, allorché sosteneva che “i correati decidono che il reato esisterà, e l’eseguono o lo fanno eseguire. I complici accedono a questa decisione, agevolano l’esecuzione, ma non sono i veri autori del reato, la determinazione non è opera loro e né ancora la esecuzione”. Rossi era in perfetta sintonia con l’insegnamento del maestro, tanto che definiva la complicità come “concorrenza indiretta alla consumazione del delitto” differenziandola dalla correatà che, a suo avviso, consisteva in una “concorrenza diretta ed immediata alla consumazione del delitto”. Questa impostazione spiega perché per entrambi i giuristi sia il reo che il correato “costituiscono una sola persona morale, quindi egualmente si puniscono”.

Destinato a divenire figura centrale nel ‘riformismo legislativo’ penale, a 27 anni il Rossi aveva conosciuto le soddisfazioni del foro e dell’ateneo ed era divenuto uno delle promesse della scuola bolognese. La caduta del Regno d’Italia napoleonico avrebbe modificato fatalmente il suo destino. Nel 1815, a seguito della restaurazione pontificia, allievo e maestro abbandonarono Bologna per Genthod – ospiti del barone Crud –, da dove entrambi inviarono nel luglio 1815 una memoria giustificativa contro il loro presunto coinvolgimento nell’impresa muratiana. Diverso fu l’esito. Gambari ritornò in patria anche per la sua amicizia con il cardinale Alessandro Lante, mentre Rossi, che di patrie ne avrà tante, rimase, come è noto, esule in Svizzera, per poi migrare dopo qualche anno in Francia. Da quel momento le loro vite si separarono per sempre, anche se nelle future opere di Pellegrino Rossi resterà indelebilmente l’influenza del suo maestro.

³⁴ P. Rossi, *Trattato di diritto penale*, trad. it. di E. Pessina, Torino 1853, pp. 337-339.

³⁵ *Ibid.*

Appendice

*I due fascicoli delle prove d'esame di Pellegrino Rossi
per i ruoli di procuratore (1808) e di avvocato (1809)³⁶*

Corte di appello in Bologna	Sezione interna Fascicolo 6
Epoca della formazione del fascicolo	1808, 6 ottobre
Dipartimento	Reno
Nomi delle parti e loro interventi, o dell'autorità od ufficio	Rossi Dottore Pellegrino, di Carrara
Breve oggetto	Chiede di essere ammesso all'esercizio di Patrocinatore
Numeri di recapiti corrispondenti al Registro Generale	12
Osservazioni	Abilitato, gli 15 novembre

³⁶ ASB, *Corte d'Appello, Avvocati e Patrocinatori abilitati dalla medesima, 1808-1809*, fasc. 6, 19.

Regno d'Italia
Li 7 ottobre 1808
La corte di appello in Bologna
Sezione ff dei cessati Tribunali di appello

A.

Vista la petizione del sig. Dott. Pellegrino Rossi di Carrara dimorante in Bologna che chiede di essere ammesso all'esercizio di patrocinatore Riconosciuti regolari e giustificanti i documenti uniti alla medesima; ha dichiarato farsi luogo all'esame dei testimoni indetti a documentare la di lui moralità, e buona condotta ai termini dell'articolo 725 del Regolamento G.G. 14 aprile 1804

Li 14 ottobre 1808

B.

Estradata lettera di invito dei due testimoni indetti per il giorno 15 corrente alle 11.00 anter. precisa.

Li 4 novembre 1808

C.

La corte suddetta in sezione intera
Dietro gli assunti esami sopra la moralità è buona condotta del sig. Dott. Pellegrino Rossi che chiede di essere ammesso all'esercizio di Patrocinatore, ha deputati i sig.ri Presidente Mazzolani, e Giudici Bartoli, Placci e Pozzi all'effetto di sperimentare il medesimo a norma de' vaglianti regolamenti
Lo stesso giorno
Li signori Presid. Mazzolani, e Giudici Bartoli, Placci e Pozzi dietro la datagli commissione per sperimentare il sig. dott. Pellegrino Rossi ricorso per essere ammesso all'esercizio di Patrocinatore hanno a me Cancelliere Generale in conformità de' veglianti regolamenti consegnato un Piego sigillato contenente nove Quesiti da comunicarsi al ricorrente nel giorno di lunedì corr. per avere la sua risposta a termini del decreto 10 agosto 1802 del G.G. Ministro della Giustizia e del successivo circolare dispaccio delli 15 dicembre di detto anno, n. 6194 non che dalla recente dichiarazione ministeriale dei 17 genn. 1808, n. 715 ordinando che da un cancelliere sia il Petente opportunamente chiamato

Li 5 novembre 1808

E.

Estradata lettera d'avviso al sig. dott. Pellegrino Rossi

Li 7 novembre 1808

Si è presentato a questa cancelleria dietro invito ricevuto il sig. Dott. Pellegrino Rossi ed introdotto in una delle camere della medesima gli ho consegnato il detto piego sigillato.

Redatti indi dal med. nell'orario prescritto le risposte alli quesiti in detto piego contenute, e quelle chiuse a sigillo le ha consegnate a me infrascritto cancelliere per passarle alla detta commissione

Li 8 novembre 1808

Il consegnatomi piego come sopra sigillato è stato da me passato alla detta deputazione

Li 11 novembre 1808

Radunata nella sezione intera ff. dei cessati tribunali di appello

Li signori presid. Mazzolani e giudici Bartoli, Placci e Pozzi commessi all' esperimento del sig. Dott. Pellegrino Rossi ricorso per essere abilitato all' esercizio di Patrocinatore riferiscono che il medesimo ha lodevolmente risposto alle datagli quesiti di gius tratti dal codice Napoleone, come dalle risposte iscritte a quelli date e quindi opinano che facciasi luogo all' ultimo esperimento sul codice di procedura civile. Li signori radunati dietro la più matura disamina dei quesiti e relative risposte hanno conchiuso farsi luogo all' ulteriore esperimento suddetto e doversi invitare il petente all' oggetto predetto per il giorno 15 corrente al quale effetto restano delegati li stessi sig. presidenti Mazzolani, e giudici Bartoli, Placci e Pozzi

Li 14 novembre 1808

F.

Estradata lettera d' avviso in conformità al suddetto sig. Dott. Pellegrino Rossi

Li 15

Radunata la Commissione suddetta composta come sopra per esaminare in seguito delle determinazioni di questa sezione ff. dei cessati Tribunali di Appello il sig. Dott. Pellegrino Rossi sopra l' actual codice di procedura civile come concorrente per essere abilitato all' esercizio di patrocinatore, ed iscritto nell' elenco dei medesimi.

G.

Introdotta l' esaminando e dietro le domande fattegli a mano a mano dal sig. Giudici Placci e in foglio apposito ha risposto a quelle come dal foglio medesimo in fine firmato di sua mano, e carattere, e licenziato se ne è partito. Successivamente li stessi Giudici sono passati nella Camera della Sezione ed hanno reso conto del loro operato alla sezione stessa, la quale prese in esame le dette risposte, valutato anche il voto favorevole di detta Commissione ha conchiuso, che sono soddisfacentissime, ed emergono conformi appieno agli analoghi articoli dello stesso Codice, e che quindi si debba in seguito di tali esperimenti fatti annuire all' istanza del ricordato sig. dott. Pellegrino Rossi, come difatti la detta sezione ad unanimità di voti

Ha ammesso ed abilitato al grado ed esercizio di Patrocinatore il sig. Dott. Pellegrino Rossi, ed ha ordinato che sia iscritto nell' elenco de' patrocinatori approvati.

H.

In seguito si è redato il Decreto di conformità, quale è stato ordinato, che sia rimesso alla diligenza del sig. Regio Proc. Gen. presso questa Corte per l' occorrente diramazione alle Corti, e Tribunali a norma delle superiori prescrizioni.

Marzocchi Cancelliere

I.

Divisione prima sezione 21
Regno d'Italia
Li 29 novembre 1808

Il Consigliere di Stato, Primo Presidente al sig. Regio Procuratore Generale presso la medesima. Le accludo copia conforme del decreto ammesso da questa Sezione ff. dei cessati Tribunali d'Appello sul ricorso del Dott. Pellegrino Rossi petente di essere ammesso all'esercizio di Patrocinatore invitandola dar sollecito sfogo al medesimo
Approfitto dell'incontro per rinnovarle i sentimenti della mia perfetta stima, e considerazione

Si spedisca
Magnani Primo Presidente

H.

Regno d'Italia
Regnando l'augustissimo, e potentissimo Napoleone I
Imperatore de' francesi, Re d'Italia, e Protettore
della Confederazione Romana
Li 15 novembre 1808
La Corte di Appello in Bologna nella Sezione
ff. dei cessati Tribunali di Appello oltrepadani.

Vista la petizione del sig. Dott. Pellegrino Rossi di Carrara registrata sotto il dispaccio D. 12 con cui chiede di essere ammesso, ed abilitato all'esercizio di Patrocinatore. Visto il ministeriale Dispaccio di S.E. Gran Giudice delli 14 gennaio 1808 n. 715 Divisione Sezione Gen. generale comunicato a questa Corte con foglio del sig. Regio Procuratore Generale presso la medesima dei 26 Gennaio 1808 n. 70 che dichiara in pendenza di un nuovo piano sul modo di sperimentare, ed approvare le Persone, che bramano di darsi all'esercizio del Foro, doversi seguire i regolamenti per l'addietro operati.

Visti gli allegati giustificanti il concorso nel Petente de' requisiti voluti dagli art. 721 e 724 e l'adempimento dell'ordinato nell'altro art. 725 del G.G. adottato dalla Legge 14 aprile 1804 ed a cui si riporta il suaccennato ministeriale Decreto.

Viste le soddisfacentissime risposte da lui date colla maggior precisione e chiarezza ai quesiti prescrittogli dalla Commissione delegata dalla Corte tanto nel Codice Napoleone, che sul vigente codice di procedura civile a norma del disposto del citato art. 725.

Intesa la favorevole relazione della commissione apposita

Decreta

il sig. Dott. Pellegrino Rossi di Carrara è ammesso, ed abilitato al grado ed esercizio di Patrocinatore, ed è iscritto nell'Elenco de' Patrocinatori approvati.

Il presente decreto è rimesso alla diligenza del sig. Regio Procuratore Generale presso questa Corte per l'occorrente diramazione alle Corti, e Tribunali a

norma delle seguenti prescrizioni

Per la Corte di Appello in Bologna
G Mazzolani Presidente
Marzocchi cancelliere

G.

Regno d'Italia
Lì 15 novembre 1808

Avanti la Corte d'Appello in Bologna
presenti li signori Mazzolani presidente
Bartoli
Placci
Pozzi giudici
Locatelli vice cancelliere

Dietro invito si è presentato il sig. dottore Pellegrino Rossi chiedente di essere ammesso all'esercizio del Patrocinio cui sono stati dati i seguenti quesiti sul nuovo codice di procedura civile per la relativa soluzione.

Avanti qual Tribunale deve il reo convenuto essere citato?

In materia personale avanti il tribunale del di lui domicilio o avanti quello della sua dimora se non abbia domicilio fisso e conscritto. Se vi sono correi può l'attore scegliere il domicilio di quello che più gli piace. In materia reale avanti il Tribunale della cosa litigiosa. In materia mista o avanti quello del domicilio, o avanti quello della cosa litigiosa. In materia di società, finché essa esiste, avanti il tribunale del luogo ove è situata. In materia di successione trattandosi di dimande fra coeredi o di dimande del creditore e del defunto, sino alla divisione tanto pei primi che pei secondi, avanti il tribunale del luogo ove si è aperta la successione. Lo stesso si dica delle dimande relative a disposizioni per causa di morte sino al giudizio definitivo. In materia di fallimenti avanti il tribunale del domicilio del fallito. Le chiamate a difesa si portano avanti al tribunale ove pende la causa principale. Quando in una convenzione vi è l'elezione del domicilio, la dimanda si può intentare tanto avanti il tribunale del domicilio eletto, che avanti quello del domicilio reale e finché gli ufficiali ministeriali debbono portare le loro domande per spese fatte avanti il tribunale presso cui le fecero.

Cosa deve esprimere lato di citazione sotto pena di nullità in caso che non resti espresso?

Deve esprimere la data del giorno, mese ed anno, il nome, professione e domicilio dell'attore e la costituzione del patrocinatore. Il domicilio si intende eletto de iure nella casa del patrocinatore costituito, se non se ne è eletto uno diverso nell'atto di citazione. Il nome domicilio e matricola dell'usciera. Il nome e l'abitazione del reo, e la persona cui devesi consegnare la copia. Indicare l'oggetto della dimanda e le ragioni cui si appoggia, nonché il tribunale che deve conservare e il termine a comparire. In materia poi reale o mista deve indicare anche la natura dell'immobile, che ne è l'oggetto, il Comune, e potendo anche la parte del Comune dove è posto, e due confini almeno. Se poi l'immobile fosse dato in affitto o mezzadria basterà indicarne il nome e la situazione.

Quelli che non hanno domicilio conosciuto nel regno degli esteri in quel modo dovranno citarsi?

Quelli che non hanno domicilio conosciuto nel regno dovranno citarsi al luogo della loro dimora attuale. Se neppure questa fosse conosciuta la citazione si eseguirà coll' esigerne una copia alla Porta principale del tribunale nanti cui vuole intentare l'azione. Per l'estero si può dire non esservi disposizione precisa. Applicandovi però quella che riguarda in genere le persone stabilite all'estero diremmo che si citano nella persona del regio procuratore presso il tribunale che si adisce, il quale deve vidimare l'originale e trasmetterne copia al Ministero degli Affari Esteri.

I tribunali sono egli autorizzati ad accordare dilazioni per l'esecuzione delle loro sentenze, ed essendole, quando e come dovranno essere accordarsi?

Lo sono in alcuni casi. Così valendosi della facoltà loro accordata dal codice Napoleone al titolo del pagamento possono accordare per qualche breve tempo la sospensione dell'esecuzione giudiziale contro il debitore. Debbono però farlo nella sentenza istessa condannatoria, esprimendovi la durata del termine ed i motivi per accordarlo. Il termine decorrerà dal giorno della sentenza se pronunciata in giudizio contraddittorio, se in contumacia dal giorno dell'intimazione. Non si può accordare termine né possono godere del già accordato i debitori i cui beni si vendessero ad istanza di altri creditori, ma quelli che si trovassero in istato di fallimento di contumacia o di arresto o che avessero diminuito le cauzioni date nel contratto al loro creditore. Ad ogni modo poi la sospensione dell'esecuzione non impedisce l'esercizio degli atti conservatori e una simile procedura si osserva per sospendere l'esecuzione dell'arresto personale ordinato dal Tribunale sia per causa di danni in materia civile eccedenti le lire 300 sia per gli altri motivi espressi nel codice di procedura civile.

In quali casi il tribunale può accordare l'esecuzione provvisoria della sua sentenza nonostante opposizione od appello che si interponga dalla medesima?

La può accordare qualora si tratti di titoli autentici di promessa riconosciuta di sentenze condannatorie contro le quali non siasi interposta appellazione di apposizione di sigilli e loro rimozione di confezione di inventario, di sequestratari, depositari e custodi, di riparazioni urgenti di espulsione dai luoghi citati quando non esista contratto o sia scaduto il termine di pensioni alimentari di nomina di rendimento di conti di tutori e curatori e restituzioni dovuto per questi titoli o di ammissibilità di fideiussore e di collaudatore.

In quali casi accordando la suddetta esecuzione può ordinarsi la cauzione ed in quali l'esecuzione provvisoria deve essere ordinata senza di questa?

Senza cauzione si ordina quando si tratti di titoli autentici di promesse riconosciute e di sentenze condannatorie contro le quali non siasi interposta l'appellazione. In tutti gli altri casi già esposti il tribunale può ordinarla o previa cauzione o senza, giusta le circostanze.

Il termine ad appellare quale è? È egli di giorni o di mesi? Il mese di Febbraro si conterà egli per un mese a compiere il termine?

Il termine ad appellare è di tre mesi. Decorre nei giudizi contraddittori dal

giorno dell'intimazione della sentenza; nei contumaciali dopo scaduto il termine dell'apposizione. È perentorio contro tutti indistintamente. Non corre però contro il minore non emancipato, che dopo l'intimazione tanto al tutore, che al tutore surrogato, quantunque questi non sia stato parte in causa. I tre mesi si intendono naturali anche giusta il disposto del codice Napoleone al titolo delle prescrizioni, ove dice che quallora la legge parla di mesi si intendono tutti eguali, quantunque composti di un numero diseguale di giorni. Quindi il mese di febbraio conterà per un mese come qualunque altro. Il suddetto trattandosi di persone fuori del regno si accresce dell'aumento prescritto per le citazioni alle dette persone. Che se sono assenti di servizio dello Stato allora l'aumento è costantemente di un anno.

Interposta che sia l'appellazione può la parte appellata incominciare gli atti esecutivi o deve sospenderli?

Dopo interposta l'appellazione se trattasi di un caso in cui sia premessa l'esecuzione provvisoria e che questa non sia stata ordinata nella sentenza di prima istanza la parte può dimandare l'esecuzione previa la comunicazione della dimanda all'altra parte; quando si tratti di sentenze qualificate per inappellabili indebitamente non se ne può sospendere l'esecuzione, che con inibitoria ottenuta dal tribunale d'appello dopo citata la parte a breve termine. L'inibitoria per sospendere l'esecuzione vi abbisogna anche, qualora sia stata ordinata l'esecuzione provvisoria nei casi non permessi dalla legge.

Avanti la corte di appello si possono produrre nuovi recapiti a giustificazione della propria intenzione?

Si possono produrre nuovi recapiti per giustificare la propria domanda ed inoltre si potrebbero produrre anche nuove eccezioni, dimandare gli accessori della prima istanza e modificare le conclusioni, purché non si introduca una dimanda nuova.

Rossi

A. Placci

Paolo Locatelli vicecancelliere

F.

Regno d'Italia

La corte di appello in Bologna ff dei cessati tribunali d'appello al sig. avv.
Pellegrino Rossi

Siete invitato a ritrovarvi domani 15 corrente novembre alle 12.00 meridiane nella cancelleria generale della corte di appello per subire il secondo esperimento per il nuovo codice di procedura civile.

Della cancelleria della suddetta corte questo giorno 14 novembre 1808

Mazzocchi e cancelliere

E.

Regno d'Italia

Corte di Appello in Bologna

Sezione ff. de' cessati Tribunali d'Appello

Al sig. d. Pellegrino Rossi

Siete invitato a ritrovarvi lunedì 7 corrente 1808 alle ore 9 antemerid. precise nella residenza di questa Corte, e precisamente nella Cancellaria Gen.; all'effetto di subire il 1° esperimento sul Codice Napoleone dietro la sua Istanza per esser ammesso all'esercizio del Patrocinio.

Dalla cancelleria della sudd. Corte questo dì 5 novembre 1808

Marzocchi Cancelliere

Il dottor Francesco Gardini usciere presso la Corte di Appello in Bologna, come da Decreto delli 26 maggio 1808 quivi domiciliato via S. Petronio Vecchio n. 529 ho notificato al detto Pellegrino Rossi, consegnando il suddetto invito a lui medesimo questo dì 5 novembre 1808

Francesco Gardini Usciere

D.

Quesiti proposti sopra gli infrascritti tre casi

A. Tizio erede scritto di Sempronio, dopo adita l'eredità coll'aver venduto un podere ereditario, erogandone parte del pranzo nella soddisfazione di alcuni legati ordinati in testamento da Sempronio, procedette alla vendita in corpo di detta eredità a favore di Marcello, che l'acquistò pel prezzo di italiane 100 = qual prezzo sborsò a Tizio per la massima parte in contanti, e lo saldò mediante la cessione allo stesso fatta di un credito per simili 30, che esso acquirente teneva contro Caio, il quale dopo la fatta cessione pagò allo stesso Marcello le dette £ 30

Si cerca

1. Qual garanzia sia tenuto il venditore Tizio di prestare al compratore Marcello pel detto contratto di vendita in corpo della prestata eredità
2. Se alcun diritto ed obbligo rispettivamente spetti a Marcello per la vendita del podere ereditario e successiva soddisfazione di legati come sopra effettuata da Tizio
3. Se il debitore ceduto Caio sia validamente liberato coll'eseguire pagamento in mano del cedente Marcello, ed in ogni caso quale azione compete al cessionario Tizio per essere soddisfatto.

B. Pendeva lite civile in prima istanza fra due fratelli Fulvio e Flavio attori da una, e Sulpizio reo convenuto dall'altra parte. Pretendevano i primi che detto Sulpizio loro dovesse un legato di £ 10.000 a favore d'essi attori ordinato in testamento dal defunto lui fratello Curzio pretendevano inoltre che loro fosse dovuto un capitale fruttifero di £ 8000 oltre i frutti insoluti pel corso di anni 20 passivo dell'eredità di detto Curzio risultante da pubblico instrumento. Opponeva il Reo convenuto non essere tenuto al legato per essere nullo il testamento mancante d'alcune solennità essenziali, ne allo storsio del capitale e frutti, perché da più circostanze di fatto risultava saldato in mano del defunto Padre degli attori. E sebbene fosse proferita sentenza in tutti e due li capi suddetti favorevole al Reo convenuto pure ignorando tant'esso che gli attori la prelazione della detta sentenza, da Fulvio in nome anche di Flavio, e da Sulpizio si procedette ad un formale accomodo con solenne rogito stipulato, e l'uno e l'altro capo di controversia fu transatto in £ 15.000, dopo la quale

transazione oltre la sopraggiunta notizia della data sentenza si rinvenne da Sulpizio un instrumento comprovante il pagamento già seguito dal suddetto capitale in un de' frutti

Si cerca

1. Se la seguita transazione sia nulla per la sentenza precedentemente data ed in ogni caso
2. Se la niuna ragione degli attori sul preteso capitale fruttifero rilevata dallo scoperto documento annulli la transazione se non in tutto almeno in parte
3. Se nel caso di validità di detta transazione, obblighi questa anche il fratello Flavio non intervenuto alla medesima

C. Cornelio andava debitore di Tiberio in una mano di £ 100 per prezzo di biada ed in altra di £ 300 per pensione. Accordò Tiberio a Cornelio la richiestagli dilazione d'un anno, ed a propria garanzia esso creditore ritirò in pegno dal suo debitore senza scrittura veruna un brillante del valore di £ 600 circa. Pendente la detta dilazione, il ridetto Tiberio diede in puro prestito altre £ 90 allo stesso Cornelio da restituirsi al termine dell'anno suddetto

Si cerca

1. Se nel caso che Cornelio fosse gravato d'altri debiti con diverse persone, competesse a Tiberio sul detto pegno il privilegio con prelazione agli altri creditori per tutto o per alcuna soltanto di dette partite;
2. Se nell'altro caso che Cornelio avesse soltanto pagate le prime due partite di suo debito, cioè del prezzo di biada e della pensione, per le quali aveva consegnato il pegno, potesse pretendere la restituzione del pegno medesimo;
3. Se Tiberio ritenutosi il pegno per l'ultima partita insolita del suddetto prestito possa alla scadenza della convenuta dilazione venir soddisfatto col valore del medesimo pegno, ed in caso, come possa, e debba ciò ottenere.

[Risposte ai quesiti da parte di Pellegrino Rossi]

A.1 Al primo. Il venditore di un'eredità in corpo s'intende vendere quel diritto che a lui compete in detta eredità, né più, né meno. Egli non dee pertanto garantire al compratore che l'esistenza del suo diritto ereditario, giacché la garanzia non si estende oltre la cosa venduta. Quindi l'obbligazione di Tizio in faccia a Marcello si limita a garantire la sua qualità di erede e non mai i singoli oggetti ereditari, sia che questi si riconoscano poi molti o pochi, attivi o passivi. La prestazione dell'evizione per parte di Tizio non potrebbe estendersi alle singole cose ereditarie, che nel caso in cui avesse venduto a Marcello non l'eredità in corpo, ma bensì di eredità con enumerarne, e specificarne gli oggetti. In tale ipotesi la vendita si intenderebbe fatta piuttosto di questi, che sul gius all'aperta successione, e l'obbligo della garanzia dovrebbe abbracciare tutte e singole le cose vendute.

A.2 Al secondo. Il venditore di un'eredità, ebbenché non possa spogliarsi della qualità di erede, pure investe l'acquirente del suo qualunque diritto alla medesima, e talché questi come profitta di tutte le attività, così si assoggetta a tutte le passività che ne derivano. Trattandosi inoltre di una universalità di

cose, dobbiamo ritenere che = pretium succedit in locum rei=. Ciò posto, e' evidente che spetta a Marcello il diritto di ripetere da Tizio il prezzo della vendita del podere ereditario, e viceversa gli incombe l'obbligo di abbuonargli la parte dell'istesso prezzo erogata dal Tizio nella soddisfazione di alcuni legati ordinati nel testamento da Sempronio suo autore. Tutto ciò salve le convenzioni si fossero dai contraenti stipulate in proposito nel contratto di vendita.

A.3 Al terzo. Non essendo stata notificata al debitore Caio l'avvenuta cessione del credito contro di lui né dal cedente né dal cessionario, egli ebbe diritto di estinguere la sua obbligazione col pagamento eseguito alle mani di Marcello suo creditore originario. Tizio però dovrà rivolgersi contro Marcello per la ripetizione della somma indebitamente riscossa e potrà agire tanto pel conseguimento del capitale, quanto per quello degli interessi dal giorno dell'avvenuto pagamento, non potendosi non supporre in Marcello la mala fede nell'aver riscosso un credito, malgrado l'antecedente fatto suo proprio della cessione, e specialmente poi nell'aver ritenuto presso di se il denaro sottrattogli dal debitore ceduto.

B.1 Al primo. La transazione è un contratto diretto a togliere di mezzo, o a prevenire una o più liti. Tutte le volte pertanto che non evvi lite, né timore di lite non ci può essere transazione. Qualora in conseguenza la lite sia stata decisa con una sentenza passata in cosa giudicata, od inappellabile non può più avere luogo alcuna transazione, comechè mancata la causa del contratto. E quantunque le parti ignorando il proferimento della sentenza procedano ad un formale accordo dopo l'emanazione del giudicato inappellabile, pure la convenzione è nulla, giacché in tal caso non si può dire esistere lite, nè timore di lite ma ignoranza soltanto di fatto, della sicurezza dei propri diritti per l'una parte, dell'insussistenza per l'altra.

Siccome però nel quesito datomi non è accennato che la sentenza al momento della transazione fosse passata in giudicato, e d'altronde si suppone pronunciata in prima istanza, così essendovi luogo all'appellazione la lite non si può dire decisa, il dubbio che esista tuttora, e la transazione non è nulla.

B.2 Al [secondo]. Parmi che nella risoluzione di questo quesito si offrano due sentenze, ed ambe con l'appoggio di ragioni non dispregevoli.

Osservo per la nullità della transazione 1. Che quantunque abbracci più d'un oggetto, pure non apparisce definitiva di tutti gli affari, qualunque che potessero vertere fra le parti, giacché dal trarre su due quistioni non si può dedurre che siasi trattato su tutte quelle che esistono, né che tutte quelle che esistono siano unicamente le due sulle quali si è convenuto: e ciò tanto più in quanto che le transazioni si restringono nel loro oggetto, ebbenchè effrenate, e generali le clausole appostovi. Eppure affinché un documento nuovamente scoperto non rescinda la transazione, è necessario che questa definisca generalmente tutti gli affari che potessero pendere fra i contraenti. 2. Sembra che la legge nel prescrivere che la transazione decisiva di tutti in generale gli affari, e le pendenze esistenti fra le parti all'epoca del contratto non si rescinda per la scoperta di nuovi documenti, abbia mirato a non riporre in campo tutte le protese anche minute, vaghe, ed involute, soggetto inestricabile di liti che è già tolto di uopo con un contratto che piuttosto la neglige o la estingue, di

quello che la valuti, e ciò in compenso del valore accordato ai capi di questione meno vacillanti e più esemplari. Ora questo spirito della legge non si aveva in un accordo una contenente sopra due sole pendenze in se stesse precise e non confondibili. 3. Nel caso proposto lo sborso delle L. 15.000 supererebbe della metà il legato mentre per l'avversario è nullo il diritto al capitale fruttifero, e pretesi arretrati, ed è ben dubbia la pretesa del legato. Ora ciò che si avvera in questo caso può verificarsi in pressoché tutte le transazioni veduti sopra due o tre oggetti determinati tutta le volte che il valore dell'uno agguagli o superi quello dell'altro, e si scopre inesistente affatto la pretesa di uno qualunque di essi.

Osservo per la validità della transazione. 1. Che il Codice Napoleone non sanziona la nullità per documenti nuovamente scoperti, che nell'unico caso preciso in cui la convenzione comprenda un solo oggetto. 2. Rescindendo per un capo (che può le mille volte esser futile) una transazione, in cui si è promesso un gruppo complessivo per tutti i capi di questione, converrebbe rescinderla interamente, poiché resterebbe indeterminato il compenso da accordarsi per l'altra pendenza sussistente: ciò è contrario alle mira del legislatore dirette a togliere di uopo le liti. 3. Il lamento per l'eccedenza del compenso in caso di validità della transazione si risolverebbe in una querela per lesione, non ascoltabile in materia di transazioni.

Queste ultime ragioni potrebbero sembrare prevalenti; a uno che non si volesse rescindere la transazione per il capo del capitale fruttifero, e non per quello del legato, istituendo per determinare il compenso un calcolo di proporzione colle somme delle due pendenze, e quella permessa complessivamente per ambedue. Ma oltre che ciò non potrebbe seguirsi nelle transazioni vertenti sopra pendenza indeterminata non solo nel diritto, ma anche nella quantità, sarebbe poi infatti, poiché il compenso si accorda tanto in ragione della somma quanto in quella delle minori o maggiori ragioni che si suppone assistano l'avversario.

B.3 Al [terzo]. Il fratello Flavio non intervenuto nella transazione stipulata da Fulvio non può essere obbligato dalla medesima, ebbenchè Fulvio la stringesse anche in nome suo, non senza mandato. È vero che la transazione ha l'autorità di cosa giudicata, ma come appunto questa non induce presunzione legale che contro od a favore delle parti istesse comprese nel giudizio, così la transazione non astringe che l persone nella medesima intervenute.

C.1 Al primo. il contratto di pegno deve ridursi in iscrittura o pubblica o privata ma debitamente registrata, tutte le volte che si tratti di un valore maggiore di £ 150, altrimenti il creditore non ha privilegio con prelazione agli altri creditori sul detto pegno pel pagamento del suo credito. Nel nostro caso costando il brillante 600 scudi doveva esservi la scrittura, e quindi Tiberio non può avere prelazione contro gli altri creditori per alcuno dei suoi crediti. Sembrami, è vero, che il codice civile offre su questo articolo un qualche dubbio, e che cioè, non bene determini, se l'eccedenza delle £ 150 debba desumersi dal credito, o dal valore del pegno. Se dal credito in tal caso Tiberio avrebbe il privilegio per le L. 100 del biave, e per £ 90 de mutuo, e non per le £ 300 della pensione. Ma se, come ritengo per molte e molte ragioni, l'eccedenza deve desumersi dal valore del pegno, in tal caso Tiberio non può

avere un privilegio per alcun credito, giacché il brillante vale £ 600.

C.2 Al secondo. Per regola generale qualora un debitore che avea consegnato al creditore un pegno contrario col medesimo un nuovo debito pagabile prima dell'epoca fissata per la restituzione del pegno, non può agire per tale restituzione finché non ha estinto anche il secondo debito, ed il creditore ha diritto di ritenere presso di se la cosa per sua ulteriore garanzia, e finché non sia soddisfatto d'ambi i suoi crediti. Nel nostro caso potrebbe dimandarsi se abbia luogo questa prescrizione trattandosi di un pegno maggiore di L. 150, senza che vi sia scrittura. E certamente se il contratto di pegno fosse nullo Cornelio potrebbe chiedere la restituzione del suo brillante. Io però osservo che il codice qualora si tratti di cosa maggiore di £ 150 richiese la scrittura, non unicamente perché abbia luogo il privilegio con prelazione contro gli altri creditori. Rimane quindi il dubbio, se non trattandosi di opporsi alle azioni dei terzi, ma soltanto di garantirsi in faccia al debitore che ha consegnato il pegno, non possa il creditore esercitare il sovrespresso diritto.

C.3 Al terzo. E ritenendo che Tiberio abbia, in faccia al debitore, diritto sul pegno, ne verrà che egli non potrà certamente ritenerselo in pagamento, né disporne, ma potrà all'oggetto di essere soddisfatto adire il giudice, affinché ordini che il pegno sia venduto all'incanto, ovvero che se lo abbia il creditore in pagamento, giusta la stima da farsene dai periti, e sino alla concorrente somma del suo credito. Quando anche si volesse avere per nullo il contratto di pegno opino che il creditore potrà agire sul pegno, come sopra con effetti sul suo debitore.

Rossi

C.

Regno d'Italia
Li 15 ottobre 1808

Invitato

Compare davanti a questa Corte d'Appello il sig. dott. Paolo Accursi, il quale Interrogato sullo generali

Risponde: sono Paolo dott. Accursi del fu Gio, abito in via Parigo al 681 civico, sono possidente ammogliato di religione cattolica, d'anni 28. Diferitogli il giuramento di dire la verità lo prestò nelle solite forme esprimendosi così = giuro chiamando i Dio in testimonio della verità ed indi fu

Interrogato: se sapea il motivo del prescritto suo esame

Risponde: m'immagino di essere esaminato sulla moralità e buona condotta del sig. Dott. Pellegrino Rossi dal quale intendo di essere stato indotto in testimonio all'occasione di aver esso chiesto di essere da questa Corte ammesso all'esercizio dell'avvocatura; su di che posso con tutta verità attestare che da quattro anni a questa parte che io ho familiare conoscenza del medesimo, lo sempre conosciuti per un giovane onorato e fornito di tutte quelle qualità morali e politiche che caratterizzano l'uomo onesto e cittadino. Tanto depongo per l'intima conoscenza che ho di questo soggetto sia per ragione dei studio in Unione da noi fatti, sia per quel legame d'amicizia che per lungo tempo col medesimo mi stringe.

Interrogato: Se abbia alcuna relazione di parentela od interesse col medesimo?

Risponde: negativamente, e che quanto aveva egli deposto lo aveva fatto per solo amor di verità, e per titolo di giustizia.

Avuta le quali cose e previa la di lui sottoscrizione è stato licenziato

Paolo Accursi

Regno d'Italia

Li 15 ottobre 1808

Invitato

Compare d'avanti a questa Corte di Appello il sig. Gaetano luigi Rizzoli, il quale

Interrogato sulle generali

Rispose: Sono Gaetano Luigi Rizzoli, figlio del vivente Domenico, abito in via S. Petronio Vecchio n. 549 nulla possiede di beni stabili, ammogliato e di religione cattolico, e conto della mia età anni 30

Deferitogli il giuramento di dire la verità lo prestò nelle solite forme esprimendosi così = giuro chiamando Iddio in testimonio della verità = ed indi fu

Interrogato: Se sappia il motivo del presente suo esame?

Rispose: m'immagino di essere esaminato sulla moralità e buona condotta del sig. dott. Pellegrino Rossi, dal quale intendo di essere stato indotto in testimonio, all'occasione di aver esso chiesto di essere da questa Corte ammesso all'esercizio dell'avvocatura su di che posso con tutta verità attestare che da quattro anni a questa parte che io ho familiare conoscenza del medesimo, l'ho sempre conosciuto per un giovane onorato e fornito di tutta quelle qualità morali e politiche che caratterizzano l'uomo onesto e cittadino; Tanto depongo per l'intima conoscenza che ho di questo soggetto sia per averlo conosciuto nello studio del sig. avv. Gambari sia perché da un anno a questa parte è Segretario nella Regia Procura di questa Corte d'Appello, sia per quel legame d'amicizia che per lungo tempo col medesimo mi stringe.

Interrogato: Se abbia alcuna relazione di parentela od interessi col medesimo

Rispose: negativamente, e che quanto aveva egli deposto lo aveva fatto per solo amore di verità, e per titolo di giustizia.

Avute le quali cose e previa la di lui sottoscrizione, è stato licenziato

G. Luigi Rizzoli

Regno d'Italia

Li 14 ottobre 1808

La Corte d'Appello in Bologna ff. dei cessati Tribunali d'appello

Alli ig. Dott. Paolo Accursi

Gaetano Luigi Rizzoli

Siete invitato a ritrovarvi sabato 15 corrente alle ore 11 antemeridiane precise nella residenza della suddetta Corte e precisamente nella Cancelleria Generale all'effetto di deporre sulla moralità e costumatezza del sig. dottore Pellegrino Rossi, che chiede di essere ammesso all'esercizio dell'avvocatura.

Dalla Cancelleria della suddetta il di suddetto

Marzocchi

Regno d'Italia
Giorno, mese, ed anno sudd.

Io usciere sottoscritto, presso la detta Corte, come da Dispaccio 18 ag. P.p. ivi domiciliato via S. Donato al n. 2503: ho notificato il presente iscritto alli sig.ri avv. Paolo Accursi, e Gaetano Luigi Rizzoli, e ne ho rilasciata copia, consegnandola rapporto al primo nel suo domicilio ad una donna, che desse essere sua servente, rapporto al secondo a lui medesimo in persona nella residenza della Regia Procura.

dott. Pasini usciere

Regno d'Italia
Corte di Appello in Bologna

Signori

Pellegrino Rossi di Carrara, dimorante in Bologna, laureato in giurisprudenza in questa Regia Università, rispettosamente addimanda di essere ammesso all'esperimento opportuno a conseguire l'abilitazione all'esercizio della professione legale col titolo di Patrocinatore. Unisce al effetto tre autentici documenti ed esibisce i nomi dei dott. Paolo Accursi e Gaetano Luigi Rispoli, onde siano esaminati sulla condotta morale, e politica del petente.

Ha l'onore di contestar loro i sensi della sua distintissima stima, ed alta considerazione

Pell. Rossi

Regno d'Italia
Bologna li 5 ottobre 1808

Certifico a chiunque, che il sig. dott. Pellegrino Rossi di Carrara, ora qui domiciliato, dopo avere ottenuto la Laurea di Giurisprudenza in questa Regia Università, passò allo studio dalla pratica forense presso di me sino alla mia istallazione in Regio Procurator Generale presso la Corte d'Appello, nel qual tempo per le ottime sue qualità tanto in riguardo alla scienza, quanto alla persona mi feci un pregio di nominarlo a mio Segretario d'Uffizio, e sono stato sommamente pago dell'elezione, di cui lo onorò S.E. Gran Giudice, avendo io ritratto un Benevolissimo servizio non solo negli affari di corrispondenza, ma negli oggetti ancora di materia legale, di cui non manca questo uffizio, e pei quali egli non ha tralasciato la prima, assidua applicazione; in conseguenza di che lo giudico capacissimo, e degno d'essere ammesso all'avvocatura.

In fede
Sott. Gambari

R. Procurator Generale presso la Corte d'Appello e già avvocato nella Curia di Bologna
Per copia conforme

Marzocchi Canc.

Regno d'Italia
Il Rettore della Regia Università
Di Bologna

All'onore delle Scienze utili, ed alla tutela delle scientifiche professioni

L'Università depositaria della nobile istituzione dei Gradi Accademici, e della confidenza sovrana nel giudizio dei Candidati, intesa a rendere pubblica testimonianza alla dottrina, ed a garantirne l'esercizio negli usi più importanti della vita coll'opera del Collegio della Facoltà Legale formalmente riunito, riconoscendo adempite con lode le condizioni prescritte pei solenni esperimenti.

Dichiara

Rossi Pellegrino di Carrara Principato di Lucca per avere ben meritato nello studio, e nella condotta è decorato dalla Laurea, e proclamato a pieni Voti, e con lode Dottore di Legge. E perché abbia documento autentico, onde godere nel Regno, ed altrove di tutte le prerogative, che competono per diritto, o per consuetudine ai Laureati è rilasciato il presente Diploma munito delle firme regolari, e del maggior Sigillo della Università.

Dalla Grand' Aula della Regia Università di Bologna questo di 22 giugno 1806
Rettore Filippo Re

Corte di appello in Bologna	Sezione interna Fascicolo 19
Epoca della formazione del fascicolo	1809, 26 giugno
Dipartimento	Panaro
Nomi delle parti e loro interventi, o dell'autorità od ufficio	Rossi Dottore Pellegrino
Breve oggetto	Chiede di essere abilitato all'avvocatura
Numeri di recapiti corrispondenti al Registro Generale	369
Osservazioni	Abilitato li 4 luglio 1809

Regno d'Italia
Li 9 luglio 1809
n. 1044
Reno/Corte d'Appello in Bologna

Il sig. avv. Pellegrino Rossi in seguito del detto di ammissione all'esercizio dell'avvocatura dalli 4 cadente luglio, deve le seguenti partite

Per consegna di petizione	£ 191
Per rescritto	£ 384
Per lettera invitatoria	£ 1535
Per assistenza all'esame	£ 4604
Per estensione del processo verbale	£ 1152
Per autenticazione dei detti	£ 2303
Per lettera	£ 1535
Per scritturazione	£ 4605
	<hr/> £16311
Le sportule sul detto di ammissione all'esercizio di Patrocinatore	£ 115122
Per simile sul detto di ammissione all'esercizio dell'avvocatura	£ 115122
Agli uscieri	£ 157
Per carta bollata	£ 420
Totale	<hr/> £ 252325

Marzocchi Canc.
Li 31 Luglio 1809

Regno d'Italia
Li 27 giugno 1809

A.

La Corte d'Appello in Bologna sezione ff dei cessati Tribunali d'Appello
Vista la petizione del dottore Pellegrino Rossi di Massa Carrara, che chiede di essere ammesso all'esercizio dell'avvocatura
Riconosciuti regolari e giustificanti i documenti da lui già esibiti nella istanza avanzata alla Corte per esser ammesso al patrocinio ha deputati i S.ri Presidente Mazzolani, Bartoli, e Placci Giudici all'effetto di sperimentare il medesimo a norma de veglianti regolamenti.

B.

Li 28 giugno 1809

Li sig.ri Presidente Mazzolani, e Bartoli e Placci Giudici dietro la datagli commissione per sperimentare il sig. dottore Pellegrino Rossi di Massa Carrara ricorso a questa Corte li 26 corrente con sua petizione n. 306 fas.o I sez. 3 per essere abilitato all'esercizio dell'avvocatura hanno a me cancelliere generale consegnato un piego contenente una proposta pe la stesa di una allegazione in jure da comunicarsi al suddetto ricorrente dottor Rossi nel giorno 3 luglio p.v. per li oggetti che lo riguardano a norma del decreto 10 agosto 180due del ministro della giustizia ordinando, che il petente sia con apposita polizia invitato

C.

Detto giorno

Estradata Polizia d'invito al sig. dottore Pellegrino Rossi per il giorno 3 del prossimo luglio all'effetto di subire l'esperimento del tema involuto di questioni legali all'effetto di essere ammesso all'esercizio dell'avvocatura

3 luglio 1809

Si è presentata alla Cancelleria di questa Corte il sig. dottore Pellegrino Rossi, ed introdotto in una delle camere della medesima gli ho consegnato il detto piego

Redatta indi nell'orario prescritto la propostagli allegazione l'ha consegnata a me infrascritto cancelliere per passarla alla commissione suddetta

D.

Detto giorno

Il detto piego come sopra consegnatomi è stato da me infrascritto cancelliere passato alla commissione deputata

Li 4 luglio 1809

Radunata la sezione intera ff. dei cessati Tribunali d'appello li sig.i Presidente Mazzolani, Bartoli e Placci commessi per esperimento da farsi ed esaurito dal sig. dott. Pellegrino Rossi ricorso per essere abilitato all'esercizio dell'avvocatura riferiscono di avere il medesimo dietro la proposta datagli stesa un'allegazione che hanno gli ill.mi congiudici letta, e riconoscendola plausibile hanno opinato di annuire all'istanza del sig. dottore Pellegrino Rossi come di

fatti la detta sezione ad unanimità di voti

E.

Ha ammesso ed abilitato al grado ed esercizio di avvocato il sig. dott. Pellegrino Rossi di Massa Carrara ed ha ordinato che sia iscritto nell'elenco degli avvocati approvati.

In seguito si è redatto il decreto di conformità quale è stato ordinato che sia rimesso alla diligenza del sig. Regio procuratore generale presso questa Corte per l'occorrente diramazione alle corti e tribunali a noma delle superiori prescrizioni.

Marzocchi

Regno d'Italia
Li 17 luglio 1809

Il Presidente della Corte di Appello in Bologna

Al signor cavaliere Regio Procuratore generale presso la medesima

Le accludo copia conforme del decreto emesso da questa sezione ff. dei cessati tribunali d'appello sul ricorso del dottore Pellegrino Rossi petente di essere ammesso all'esercizio dell'avvocatura invitandola a dare sollecito sfogo al medesimo.

Approfitto dell'incontro per rinnovarli sentimenti della mia perfetta stima e considerazione
Si spedisca

G. Mazzolani presidente

Regno d'Italia

Alla Corte di Appello sedente in Bologna

Pellegrino Rossi laureato nella Regia Università di Bologna, e già abilitato all'esercizio del Patrocinio dalla sezione di questa Corte ff. dei cessate Tribunali di Appello, chiede ora rispettosamente di essere ammesso all'esame di avvocatura. Pei documenti comprovanti i suoi requisiti si riferisca alla petizione da lui presentata per l'abilitazione al patrocinio.
Ho l'onore di confessare alle SS LL i leali sentimenti del suo profondo rispetto.

P. Rossi

Tema di questioni legali che si propone al sig. Rossi per la estensione d'una concisa allegazione, come in appresso.

[Caso].

Pietro de' Valeri possedeva nella propria villa Toscolana un antico palazzo minacciante ruina, e per l'effetto di far costruire un nuovo palazzo di questo moderno in luogo dell'antico suddetto, venne di fare un cottimo coll'architetto, e capo Mastro muratore Giulio Buffa. Fra i diversi capitoli del cottimo il de Valeri convenne di cedere, come in effetto cedette, al Buffa in parziale compenso di lavori da farsi nella nuova fabbrica, tutto il vecchio fabbricato da demolirsi e lo cedette a piena e libera disposizione d'esso cottimista.

Nel mentre, che il Bufo demoliva il vecchio Palazzo scoperse in un sotterraneo del medesimo un'urna di rame ivi nascosta contenente quantità di monete d'oro e d'argento che formavano un insigne collezione di antiche monete per lunga serie d'anni dal tempo de' Cesari romani sino a tutto il secolo decimo quinto. Nella sommità di detta urna vedevasi impresso lo

stemma gentilizio dell'antica famiglia de' Roberti, la quale per alcuni secoli addietro fu padrona, e proprietaria dell'accennata villa, e così anche del suddetto palazzo, avendo ella cessato di possedere l'una e l'altro in causa di vendita fatta alla famiglia de' Valeri sul principio del secolo decimo sesto.

Dopo la seguita invenzione dell'urna suddetta insorse un acerrima contestazione fra il de' Valeri ed il Buffa.

Il de' Valeri pretese e pretende spettare a lui solo lo scoperto Tesoro, perché ritrovato nel fondo di sua proprietà, e poiché l'invenzione, de' egli, non può dirsi veramente causale, ma bensì in conseguenza della da lei voluta demolizione.

Il Buffa all'opposto pretese e pretende tutto per se il Tesoro, non tanto perché egli ne fu l'inventore per solo effetto, come pur vuole, del caso quant'anche perché esso è cessionario, e così padrone del cedutogli vecchio palazzo, di cui asserisce un accessorio il ritrovato tesoro.

Ultimamente sono sopravvenuti li fratelli de' Roberti discendenti degli antichi possessori e proprietari della villa e palazzo suddetti, e pretendono spettare loro interamente il ripetuto tesoro, asserendo che lo stemma inciso sulla scoperta urna prova bastantemente, che quello fu ed è di ragione propria della loro famiglia; e da maggior giustificazione del loro assunto soggiungono, che nella fine appunto del secolo decimo quinto, e sul principio del successivo secolo decimo sesto viveva un loro antenato antiquario, che fermò e lasciò un museo, che tuttora esiste nella medesima famiglia, continente fra altre rarità una parziale collezione di simili monete. Ma tanto del de' Valeri quanto del Buffa si oppone ai fratelli de' Roberti essere la prova desunta dallo stemma insufficiente al loro assunto, che asseriscono inverosimile a fronte del soggiunto fatto del museo sudd.to.

Il sig. Rossi stenderà una concisa allegazione a sostegno della pretesa del de' Valeri tanto contro il Buffa, quanto contro li fratelli de' Roberti.

Regno d'Italia

Li 28 giugno 1809

Il cancelliere della Corte d'Appello di Bologna

Al sig. dottor Pellegrino Rossi

Mi fo un dovere di parteciparle che in sequela della di lei istanza per essere ammesso all'esercizio dell'avvocatura è stato destinato il giorno di lunedì 3 del venturo luglio alle ore 9 antemerid. precise per subire l'esperimento del tema involuto di questioni legali su cui stendere l'allegazione.

Colgo l'opportunità per riconfermarle i sensi di mia sincera stima.

Marzocchi

Il presente invito è stato da me sottoscritto usciere della Corte d'Appello in Bologna, consegnando al suddetto sig. dottor Rossi consegnandola in sue proprie mani.

Fatto a Bologna li 28 giugno 1809

Dott. Francesco Gardini usciere

[Risposta di Pellegrino Rossi al caso precedente]

Due sono gli avversari che tentano spogliare il de' Valeri dalla proprietà degli effetti rinvenuti nel demolire il di lui palazzo situato nella villa in scure lana: il Capo Mastro Buffa per l'una parte, e li fratelli de' Roberti per l'altra. Io mi farò dapprima ad escluderne le pretese dei secondi, per quindi distruggere quelle del primo. Null'altro tentasi dai de' Roberti, che di vendicare come cosa propria l'urna con entro una quantità di antiche monete, scoperta in un sotterraneo dell'antico palazzo insculano. Né ignorando essi il principio che all'attore

incombe l'onere della prova art.18 § 2 l. de probat hanno preteso dedusse da alcune circostanze di fatto, troppo, a vero dire, insufficienti, quando pure per basare l'azione di vindicazione si noti sopra una prova piena e rigorosa. Se quel loro antenato antiquario viveva, come asseriscono, sul principio del secolo decimo sesto dovette conoscere (giacché non provano che egli morisse qualche impianto) il fatto della vendita del palazzo, che accadde appunto nell'epoca istessa. Ora perché nascondere le monete, imminente la vendita, o perché non asportarle se nascoste dapprima? Innamorato, siccome egli era, di tali anticaglie, sarebbe stato questo il di lei primo pensiero. E siccome esiste tuttora nella famiglia Roberti di lei museo di simili monete, quindi spiegandosi con questo il fatto della collezione da esso eseguita, non è d'uopo ricorrere all'una rinvenuta nel sotterraneo. Né sarebbe d'altronde facile dimostrare il perché esponendo all'altrui sguardo una raccolta di simili monete avesse poi nascoste le altre e viceversa, quando pure erano ugualmente preziose, radunate nell'istesso periodo di tempo, e quando gli antiquari, al pari dei bibliomaniaci, egegnano le lodi e dei pochi che intendono, e dei molti che guardano. Palese è pertanto l'inefficacia di simili deduzioni, inette certamente a costituire una prova, ebbenché corroborata dall'altra circostanza dello stemma gentilizio della famiglia Roberti impresso sull'urna, entro cui erano riposte le monete. Imperocché restando questo indizio isolato per la debolezza degli altri, non può giovare all'assunto, tanto più che per se stesso non potrebbe che coadiuvare la prova della proprietà dell'urna, e non delle monete. Ma egli è inutile il trattarsi più a lungo su tali fatti; colla produzione dei quali non potranno gli attori pretendere giammai di aver soddisfatto all'onere che loro incombeva di provare pienamente il loro diritto di proprietà sugli effetti rinvenuti. Ha quindi luogo a favore dei r.r. l'applicazione della regola tratta dalla legge 24 D. de probat et presumpti; nonché del principio sanzionato dalle LL 125 e 128 D. de regulis juris.

Né gioverebbe ai de' Roberti il sostenere che gli effetti rinvenuti non possono loro ripiegarsi quasi che fossero un tesoro, giacché portano seco la memoria del loro nascondimento per lo stemma impresso sull'urna. È facile infatti il riflettere che allorquando Paolo nella L 31 § 1 definì il tesoro = *Vetus quaedam depositio pecuniae, cuius non extat memoria* = volle dire, di cui non evvi alcuno che provi di essere il padrone = quindi soggiunse = *ut jam dominum non habeat* = uguale togliere quindi ad una cosa e necessita e poi scoperta la qualità di tesoro non basta che porti solo una traccia generica, e inconcludente, ma conviene che taluno possa dimostrare di esserne il proprietario. E tale è la disposizione letterale del vigente codice Napoleone all'articolo 716 = è tesoro qualunque cosa nascosta e sepolta, della quale non si ha alcuno che possa giustificare di esserne il padrone. Ma noi dimostrammo che i de Roberti non adducevano tal prove, quindi sia tesoro o no l'urna rinvenuta, appartenga essa al de' Valeri od al Buffa, l'azione di vindicazione intentata dagli attori è sempre insufficiente, qualunque sia la ragione, per la quale i R.R.L.L. ritengono gli effetti = *Res alienas possidens licet iustam tenendi causam nullam habeat, non nisi suam intentionem implenti restituere cogitur* = Distrutta così l'azione dei de' Roberti con ragioni comuni in parte anche al Buffa, passo a mostrare l'insussistenza delle costui pretensioni.

1°. Buffa non è che un locatore di opera de' Valeri. Infatti fra le locazioni delle opere, dopo quella dei serventi, e dei vetturoli vi ha l'altra degli appaltatori o cottimisti, articolo 1779 codice civile: e ciò tanto se il cottimista presti solo l'opera, quanto se anche somministri la materia articolo 1787 codice civile. In tutti i casi adunque Buffa è un locatore di opera.

2°. Buffa non è mai stato compratore dell'antico Palazzo Insculano, ma soltanto cessionario dei materiali del vecchio fabbricato da demolirsi; concessione fattagli, perché stesse in luogo di parte di prezzo dell'opera locata. Tuttociò apparisce dai termini del contratto. Passando infatti al committente l'obbligo di demolire si mostrò di cederli con il palazzo come palazzo, non i materiali soltanto, e certamente all'oggetto che potesse impiegarli nella costituzione della nuova fabbrica. Quindi abbenché si dicesse = cessione del vecchio fabbricato da

demolirsi = non può intendersi vendita del palazzo, perché asserendo che le parti non si proposero di contrattare che i materiali non si può estendere il contratto malgrado qualche latitudine nei termini art. 1163 codice civile

Ciò posto, Buffa non ha alcun diritto sugli effetti rinvenuti nell'urna, tanto se essi non sieno un tesoro quanto se lo sieno.

Potrebbe infatti dubitarsi se costituiscono un vero tesoro, perché può dubitarsi se la loro scoperta sia stata fatta dal Buffa per solo effetto del caso art. 716 del codice napoleonico. Imperocché sembra non potersi dire un effetto accidentale se non se quello che in tali circostanze poteva o non poteva avvenire, e non l'altro che doveva necessariamente succedere. È scoperta causale quella fatta dall'autore, poiché per la maggior o minor profondità del aratro, per la maggior o minor altezza del terreno, mutabile facilmente in breve tratto di tempo, taluno può avere, e non scoprire, e quindi è caso, se arando, scopra. Ma allorché si apre un sotterraneo, e si demolisce tutto all'intorno, dev'essere necessariamente rinvenire tutti gli effetti ivi collocati, e così mentre l'aratore, supponendo l'esistenza del tesoro nel suo campo, può non sperare di rinvenirlo coll'arare, il demolitore all'opposto ha la certezza di scoprire tutto ciò che è nascosto nei luoghi più reconditi della fabbrica. Oltre ciò Buffa non s'indusse a afferrare nel sotterraneo per propria accidentale determinazione, ma solo in conseguenza della demolizione prescrittagli dal de' Valeri, il quale volendo pure demolire quel palazzo avrebbe fatto scoprire quel sotterraneo in ogni caso. Se pertanto in virtù di tali riflessioni si escluda dalla scoperta del Buffa la nuova accidentalità, egli si dimena destituito di aprire, come quello che non potrà più chiamarsi ritrovatore di un tesoro, non essendo tesoro, giusta la definizione dell'articolo 716, se non la cosa scoperta pel solo effetto del caso. Né potrebbe in tal ipotesi promuovere alcun diritto come compratore, pel notissimo principio di ragione consacrati dal già citato articolo 1163 del codice civile.

Che se le esposte riflessioni non fossero forse solide abbastanza per togliere agli effetti rinvenuti la qualità di tesoro, potrebbe il Buffa con qualche apparenza di ragione chiedere tutto al più la metà urna inventore, e non mai l'altra metà come accessione del fondo proprio. Imperocché noi dimostriamo che egli non è mai stato compratore dell'antico palazzo insculaneo, né quindi può asserire di aver rinvenuto il tesoro nel proprio fondo, e di ritenerlo come accessione di questo. Egli non ebbe che i materiali della vecchia fabbrica, come parte di mercede di locazione di opera; non gli compete quindi alcun diritto sulle accessioni sia del palazzo sia del suolo, non essendo egli stato giammai proprietario né dell'uno né dell'altro.

Ma se non spetta al Buffa la metà del tesoro iure accessionis potrà forse spettargli l'altra metà iure occupationis, seu inventionis? Precisiamo l'idea del contratto del de' Valeri con Buffa. Il primo voleva la demolizione del vecchio palazzo, e la costruzione di un nuovo: gli bisognava quindi un locatore dell'una e dell'altra opera. Fu questi il Buffa, cui furono ceduti i materiali della fabbrica da demolirsi per porzione di mercede. Quindi il mercenario Buffa demoliva i sotterranei del vecchio palazzo come locatore di opera a de' Valeri. Ora è teoria stabilita da ottimi commentatori, ed interpreti, fra i quali dall'illustre Strychio, se mal non mi oppongo, che il mercenario che loca la sua opera non può togliere al conduttore iure inventionis la metà dello scoperto tesoro, che tutto cade a profitto del proprietario del fondo. Disposizione giustissima, ove riflettasi che il locatore dell'opera non procede allo scavo o alla demolizione che per ordine espresso del conduttore, il quale ama valersi dell'altrui opera mediante il pagamento della dovuta mercede. Quindi il mercenario è, per così dire, l'istrumento del proprietario, a seconda del cui volere dirige i suoi passi, e le sue operazioni, e talché le conseguenze tutte del di lui fatto, qualunque sieno, sono dal conduttore che lo dicesse, senza il cui permesso, anzi ordine, non avrebbe il mercenario intrapreso giammai quei lavori che produssero la scoperta. Buffa pertanto locatore dell'opera non ha alcun diritto, né alla metà, né alla totalità del tesoro.

Rossi

Regno d'Italia

Regnando l'augustissimo e potentissimo Napoleone Primo, Imperatore de' francesi, Re
d'Italia, e Protettore della Confederazione renana

Li 4 luglio 1809

La Corte d'Appello sedente in Bologna nella sezione ff. dei cessati Tribunali d'Appello oltre
padani

Vista la petizione del sig. dott. Pellegrino Rossi di Massa Carrara domiciliato in Bologna Dipartimento del Reno, registrato sotto il n. 369 Divisione I, Sezione 3, fasc. I, con cui chiede di essere ammesso ed abilitato all'esercizio dell'Avvocatura.

Visto il ministeriale Dispaccio di Sua Eccellenza il sig. Conte Gran Giudice delli 17 gennaio 1808 n. 715, comunicato a questa Corte con foglio del sig. Regio Procuratore Generale presso la medesima dei 26 gennaio 1808 n. 70, che dichiarava in pendenza di un nuovo piano sul modo di sperimentare e di approvare le persone, che bramano di darsi all'esercizio del foro doverosi seguire i regolamenti per l'addietro osservati.

Visti gli allegati giustificanti il concorso del petente dei requisiti voluti dagli art. 722 e 724, e l'adempimento dell'ordinato nell'altro art. 725 del metodo giudiziario civile adottato dalla Legge 14 aprile 1804 e da cui si riporta il suaccennato ministeriale dispaccio;

vista la risoluzione presa da questa Corte nell'assemblea generale del 17 novembre decorso anno, con cui fu decretato, che per li Patrocinatori approvati si potesse prescindere dall'esperimento del Codice Napoleone, e sull'altro di Procedura Civile.

Verificato nel petente il concorso anche di questo estremo

Vista la soddisfacente ed erudita allegazione da lui presa sul tema legale involuto di questioni datogli dalla Commissione apposita, a norma del disposto dal citato art. 725.

Intesa la favorevole relazione della Commissione apposita

Decreta

Il sig. dottor Pellegrino Rossi di Massa Carrara, domiciliato in Bologna Dipartimento del Reno è ammesso ed abilitato al grado ed esercizio di Avvocato ed è iscritto nell'elenco degli avvocati approvati.

Il presente decreto è rimesso alla diligenza del sig. Regio Procuratore Generale presso questa Corte per l'occorrente diramazione alle Corti e Tribunali a norma delle superiori prescrizioni

Per la Corte di Appello in Bologna

G. Mazzolani Presidente

Marzocchi Cancelliere